

# PREVIDENZA

Aprile 2019

Contributi, premi,  
prestazioni e contenzioso  
Lavoratori dipendenti e autonomi

Questo aggiornamento è stato realizzato dalla  
Redazione Lavoro Memento  
**Giuffrè Francis Lefebvre**

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. – Milano 2019

---

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

Il fascicolo di aggiornamento del Memento Pratico Previdenza riporta le **principali novità** per l'anno **2019**.

### Sommario

MP n.	
580	Conservazione del LUL in modalità telematica: abrogazione
990 e s.	Minimali e massimali contributivi INPS per il 2019
1145	Contratto a termine: innalzamento contributo addizionale in caso di rinnovo
1510 e s.	Assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza: agevolazioni contributive
1510 e s.	Assunzioni agevolate di giovani fino a 34 anni
1510 e s.	Assunzioni agevolate di laureati e dottori di ricerca
1530	Apprendistato: precisazioni sul regime contributivo
1555	Donne disoccupate: settori e professioni con tasso di disparità uomo-donna
1565 e s.	Assunzioni di lavoratori nel Mezzogiorno: esonero contributivo
1578 e s.	Incentivo occupazione NEET: proroga
2450 e s.	Verifica della regolarità contributiva: Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)
3140	Contributi aziende agricole per OTI e OTD: anno 2019
3145	Passaggio dal DMAG all'UniEmens: proroga del termine
3205	Incentivo occupazione NEET: proroga
3360 e s.	Domestici: retribuzione e calcolo dei contributi
3505	Lavoratori edili: riduzione contributiva
3725	Giornalisti: aliquote contributive INPGI
3855	Minimali e massimali contributivi INPS per il 2019
4500 e s.	Lavoratori dello spettacolo: contributi anno 2019
4710	Contratto a termine: innalzamento contributo addizionale in caso di rinnovo
4810 e s.	Sportivi: contributi anno 2019
5270	Collaboratori coordinati e continuativi: operatori del soccorso alpino e speleologico
5270	Collaboratori coordinati e continuativi: abrogazione disciplina società sportive dilettantistiche lucrative
5310	Collaboratori coordinati e continuativi: massimale di retribuzione imponibile anno 2019
5850 e s.	Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2019
5855	Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale: aliquota di finanziamento
6210	Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione
6555 e s.	Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori 2018
6830 e s.	Professionisti con albo e cassa: attuale regime contributivo
7305	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: massimale 2019
7500	Giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI: contributi minimi anno 2018
11330 e s.	Lavoratori dipendenti: contributi volontari anno 2019
11460	Artigiani e commercianti: contributi volontari anno 2019
11490	Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari anno 2018
11520	Iscritti alla Gestione separata INPS: contributi volontari anno 2019
12170 e s.	Contributi: riscatto agevolato sperimentale
12215	Studi universitari: riscatto contributivo "agevolato"
13975	Ricongiunzione contributiva dei liberi professionisti: pagamento rateale
16525	Pensione anticipata: requisiti
16760	APE sociale: proroga
16800 e s.	Pensione "Quota 100"
16820 e s.	Pensione anticipata: requisiti
17160	Pensioni: opzione donna
17235	Lavoratori precoci: prepensionamento
17255	Prepensionamento poligrafici: precisazioni
17355	Integrazione assegno di invalidità: limiti di reddito 2019
17395	Cumulo assegno di invalidità con i redditi di lavoro: limiti di reddito 2019
18310	Montante contributivo: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione
18600 e s.	Integrazione al trattamento minimo
18850 e s.	Pensioni: rivalutazione automatica anni 2019-2021
18865	Perequazione automatica: anno 2019
18950 e s.	Maggiorazione sociale: limiti di reddito 2019

MP n.	
18960	Quattordicesima mensilità: limite di reddito 2019
19495	Modifica del saggio di interesse legale: anno 2019
19550 e s.	Aliquota di riduzione delle pensioni di importo superiore a € 100.000
19550 e s.	Sospensione pagamento pensione ad evasi e latitanti
21970	Ingegneri e architetti: pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata
23540 e s.	ANF: nuove modalità di presentazione della domanda
24140 e 24240	NASPI: definizione ministeriale di "offerta di lavoro congrua"
24180 e 24270	Misura dell'indennità NASPI: anno 2019
24350 e s.	Assegno di ricollocazione: modifiche alla disciplina
24815	Indennità di disoccupazione agricola (OTD): massimali 2019
25405	Integrazioni salariali: massimale 2019
26020 e s.	CIGS per crisi aziendale: ipotesi di cessazione dell'attività produttiva
26050	Proroga CIGS per gli anni 2018-2020: modifiche alla disciplina
26835	Fondi di solidarietà bilaterali: prestazioni di accompagnamento alla pensione
27550 e s.	Trasferimento in un Paese UE durante la malattia: istruzioni
28585	Tubercolosi: trattamento economico per il 2019
29120	Posticipo del periodo obbligatorio di astensione
29270	Indennità di maternità: periodo di congedo straordinario della lavoratrice
29970	Congedi sperimentali per il padre lavoratore: anno 2019
31025	Congedo straordinario: figlio non convivente
31865	Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di malattia e per degenza ospedaliera 2019
32030	DISCOLL: misura per l'anno 2019
32040	NASPI: definizione ministeriale di "offerta di lavoro congrua"
32330 e s. 32500 e s.	Artigiani, commercianti e agricoli autonomi: quote di maggiorazione e assegni familiari 2019
32330 e s.	Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
32770	Giornalisti liberi professionisti: calcolo indennità di maternità
34420 e s.	Revisione tariffe dei premi INAIL: novità dal 1° gennaio 2019
34520 e s. 34650 e s.	Revisione tariffe INAIL e differimento dei termini degli adempimenti
34685	Riduzione premi INAIL per le imprese artigiane: anno 2018
34685	Revisione tariffe INAIL e differimento dei termini degli adempimenti per le imprese artigiane
35920	Rivalutazione dei limiti per il calcolo delle rendite INAIL: settore industria
35970	Assegno di incollocabilità: rivalutazione
35975	Assegno per assistenza personale continuativa: rivalutazione
36040	Morte dell'assicurato: nuovo importo dell'assegno funerario
37440	Revisione tariffe INAIL e differimento dei termini degli adempimenti
37610 e s.	Revisione tariffa dei premi INAIL aziende artigiane: novità dal 1° gennaio 2019
38145	Denuncia di infortunio nel settore agricolo: utilizzo esclusivo dei servizi telematici
38185	Rivalutazione dei limiti per il calcolo delle rendite INAIL: settore agricoltura
38470	Medici radiologi: rivalutazione rendite per inabilità permanente
38655	Silicosi e asbestosi: premio supplementare
47005	Minimali e massimali contributivi INPS per il 2019
47025	Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2019
47030	Generalità lavoratori dipendenti: aliquote contributive 2019
47030	Dirigenti: aliquote contributive 2019
47045	Contributi aziende agricole per OTI e OTD: anno 2019
47065	Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per l'anno 2019
47085	Nuove tariffe dei premi INAIL dal 1° gennaio 2019
47090	Artigiani: nuova tariffa dei premi INAIL dal 1° gennaio 2019
47100	Silicosi e asbestosi: premio supplementare

580

**Conservazione del LUL in modalità telematica: abrogazione**

È stata **abrogata** la disposizione che prevedeva, a partire dal 1° gennaio 2019, la conservazione del LUL in modalità telematica presso il ministero del Lavoro (art. 15 D.Lgs. 151/2015).

(art. 3 DL 135/2018 conv. in L. 12/2019)

**990 e s., 3855, 47005****Minimali e massimali contributivi INPS per il 2019** (Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 6)

	<b>Importo</b>
<b>Minimale giornaliero</b>	€ 48,74
<b>Massimale annuo</b> per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che, già iscritti a tale data, abbiano optato per il sistema contributivo	€ 102.543,00
<b>Prima fascia di retribuzione pensionabile</b> , utile al fine del calcolo dell'aliquota dell'1%	€ 47.143,00

<b>Tabella A</b>	
<b>Settori e qualifiche</b>	<b>Minimale giornaliero (€)</b>
<b>Industria</b>	
- operai e impiegati	48,74
- dirigenti	134,81
<b>Artigianato</b>	
- operai e impiegati	48,74
<b>Agricoltura</b>	
- operai	43,35
- impiegati	56,88
- dirigenti	107,86
<b>Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati</b>	
- operai e impiegati	48,74
- dirigenti	134,81
<b>Commercio</b>	
- operai e impiegati	48,74
- dirigenti	134,81

<b>Tabella B</b>	
<b>Settori e qualifiche</b>	<b>Minimale giornaliero (€)</b>
<b>Istruzione pre-scolare svolta da scuole materne autonome o altre istituzioni, comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB)</b>	
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	51,53
- operai e impiegati (docenti e non docenti)	48,74
<b>Istruzione ed educazione scolare non statale</b>	
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	52,84
- operai e impiegati (docenti e non docenti)	48,74
<b>Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali, comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB)</b>	
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	51,53
- operai e impiegati (docenti e non docenti)	48,74
<b>Attività di culto, formazione religiosa e attività similari</b>	
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	51,53
- operai e impiegati (docenti e non docenti)	48,74
<b>Spettacolo</b>	
- operai e impiegati	48,74
- dirigenti	110,61
<b>Attività circensi e dello spettacolo viaggiante</b>	
- operai e impiegati	48,74
- dirigenti	93,10
<b>Agenti di assicurazione in gestione libera</b>	
- Capo ufficio e impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria	48,74
<b>Agricoltura (solo impiegati - di concetto e d'ordine - a prestazione ridotta a servizio di più aziende)</b>	48,74
<b>Assicurazioni (solo addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione)</b>	
- ispettori di organizzazione produttiva	86,35
- ispettori di produzione (categoria A, B e C)	48,74
<b>Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa</b>	48,74
<b>Credito (solo personale ausiliario)</b>	
- personale di fatica, custodia e pulizia	48,74
<b>Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione</b>	
- operai 3°, 4° e 5° livello	48,74
<b>Proprietari di fabbricati (solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)</b>	
- pulitori	48,74
<b>Pesca costiera e mediterranea</b>	
- capo barca motorista	30,93
- capo pesca	28,54
- marinaio	27,07
<b>Pesca oltre gli stretti</b>	
- comandante, direttore macchina	59,68
- primo ufficiale coperta, macchinista	43,65
- secondo ufficiale coperta, macchinista	36,76
- nostromo, capo macchina, capo pesca	32,20
- marinaio, mozzo, cuoco, ecc.	27,07
<b>Giornalisti</b>	
- redattore	80,12
- praticante	56,88
- collaboratore corrispondente	48,74

**1145 e 4710****Contratto a termine: innalzamento contributo addizionale in caso di rinnovo**

Il datore di lavoro deve versare, in caso di stipulazione di contratti a termine, un contributo addizionale **pari** all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun **rinnovo** del contratto a termine, ad eccezione dei contratti di **lavoro domestico**.

Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell'1,4% va incrementata dello 0,5%. In tal modo viene determinata la nuova misura del contributo addizionale (1,9%) cui aggiungere nuovamente l'incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo (1,4% + 0,5% + 0,5% = 2,4%). Analogo criterio di calcolo deve essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all'ultimo valore base che si è determinato per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.

L'incremento dello 0,5% non si applica ai **contratti stipulati da università ed enti di ricerca** con insegnanti e ricercatori (art. 1, c. 3, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018; art. 1, c. 403, L. 145/2018).

(art. 3, c. 2, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018; Circ. Min. Lav. 31 ottobre 2018 n. 17)

**1510 e s.****Assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza: agevolazioni contributive**

Dal mese di **aprile 2019**, i datori di lavoro che assumono **a tempo pieno e indeterminato**, anche con contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza (di seguito "Rdc"), hanno diritto ad un esonero contributivo.

**N.B.** L'agevolazione si applica a **condizione** che:

- siano rispettati i **principi generali di accesso** alle agevolazioni;
- il datore di lavoro realizzi un **incremento occupazionale netto** del numero di dipendenti;
- il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di **assunzioni obbligatorie**, oppure, pur non essendo in regola, assuma un beneficiario di Rdc iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio;
- sia concessa nei limiti previsti per gli **aiuti di Stato**.

**Agevolazione**

L'agevolazione consiste nell'**esonero** dal versamento dei **contributi** previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali.

L'agevolazione differisce a seconda che il soggetto da assumere abbia o meno seguito un percorso formativo presso un ente accreditato, come sintetizzato in **tabella**:

Ipotesi	Misura dello sgravio	Durata
Il datore di lavoro comunica sulla piattaforma digitale dedicata al Rdc la disponibilità di posti vacanti e su tale base assume a tempo pieno e indeterminato percettori di Rdc. Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro (se necessario) stipula, presso il Centro per l'impiego, un patto di formazione con il quale garantisce un percorso formativo o di riqualificazione professionale	Importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di € 780 mensili <b>(1)</b>	Periodo residuo di godimento del Rdc <b>(2)</b> , con un minimo di 5 mensilità. In caso di rinnovo del Rdc (art. 3, c. 6, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019): misura fissa pari a 5 mensilità
Il datore di lavoro assume a tempo pieno e indeterminato un percettore di Rdc che ha completato un percorso formativo o di riqualificazione professionale presso un ente accreditato. L'assunzione deve essere coerente con il profilo formativo	Metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di € 390 mensili <b>(1) (3)</b>	Periodo residuo di godimento del Rdc <b>(2)</b> , con un minimo di 6 mensilità. In caso di rinnovo del Rdc (art. 3, c. 6, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019): misura fissa pari a 6 mensilità
<b>(1)</b> L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore. <b>(2)</b> Differenza tra 18 mensilità (periodo massimo di percezione Rdc) e mensilità già godute dal beneficiario. <b>(3)</b> La restante metà dell'importo mensile del Rdc è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.		

In caso di **licenziamento** del beneficiario di Rdc effettuato **nei 36 mesi successivi all'assunzione**, il datore di lavoro deve restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

### **Compatibilità**

L'agevolazione è compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle previste per le assunzioni nel Mezzogiorno. Essa viene fruita sotto forma di credito d'imposta nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi legati alle assunzioni al Sud.

(art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019)

### **1510 e s.**

#### **Assunzioni agevolate di giovani fino a 34 anni**

I datori di lavoro che assumono **negli anni 2019 e 2020** lavoratori fino a 34 anni di età con contratto di lavoro **subordinato a tempo indeterminato** a tutele crescenti possono fruire dell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un **periodo massimo** di 36 mesi.

L'esonero si applica entro un **limite massimo** di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'agevolazione spetta a condizione che il giovane:

- non abbia compiuto il 35° anno di età;
- non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Il beneficio è riconosciuto anche in presenza di eventuali periodi di **apprendistato** svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le **modalità attuative** del beneficio saranno stabilite con apposito DM (art. 1 bis, c. 3, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

(art. 1 bis DL 87/2018 conv. in L. 96/2018)

### **1510 e s.**

#### **Assunzioni agevolate di laureati e dottori di ricerca**

I datori di lavoro che, **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019**, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time) laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca, beneficiano di un esonero contributivo.

L'esonero si applica anche in caso di **trasformazione** - avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 - di un contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data della trasformazione.

Sono **esclusi** dal beneficio:

- i rapporti di **lavoro domestico**;
- i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, hanno effettuato **licenziamenti individuali** per GMO o licenziamenti **collettivi** nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione.

#### **Lavoratori da assumere**

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni di cittadini in possesso:

- della **laurea magistrale** ottenuta, con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni;
- di un **dottorato di ricerca**, ottenuto prima del compimento dei 34 anni.

I titoli di studio devono essere conseguiti - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 - in università statali o non statali legalmente riconosciute.

#### **Misura e fruizione**

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un **periodo** massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel **limite** massimo di € 8.000 per ogni assunzione effettuata.

L'incentivo segue il lavoratore: se il soggetto, per il quale l'esonero è già stato parzialmente fruito, è **nuovamente assunto** a tempo indeterminato da altro datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto a quest'ultimo per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

L'esonero è **cumulabile** con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

- 1)** Al fine di ottenere l'esonero contributivo si applicano le **procedure** previste per ottenere il credito d'imposta relativo alle assunzioni di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (DM 23 ottobre 2013 n. 72937) e alle assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24, c. 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, DL 83/2012 conv. in L. 134/2012) in quanto compatibili (art. 1, c. 715, L. 145/2018).
- 2)** In caso di assunzioni **part-time** il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
- 3)** L'incentivo è fruito nel rispetto delle norme in materia di **aiuti "de minimis"** (Reg. UE 1407/2013).

#### **Perdita del beneficio**

Il **licenziamento individuale per GMO** del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con il beneficio, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, comporta la **revoca** dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Il diritto a fruire dell'incentivo, inoltre, **decade** se (art. 24, c. 4, DL 83/2012 conv. in L. 134/2012; art. 1, c. 715, L. 145/2018):

- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 in caso di PMI);
- l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese extra-UE riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

- vengono definitivamente accertate violazioni non formali sia alla normativa fiscale, sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

(art. 1, c. 706-717, L. 145/2018)

## 1530

### **Apprendistato: precisazioni sul regime contributivo**

Sono state fornite delle precisazioni in merito al regime contributivo applicabile all'apprendistato per l'istruzione secondaria nonché in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità. In particolare, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità (artt. 8 e 25 L. 223/91), il regime contributivo per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in mobilità è stato uniformato a quello previsto per l'assunzione, con tale tipologia contrattuale, di beneficiari di indennità di disoccupazione. Di seguito esaminiamo le principali novità.

#### ***Apprendistato per l'istruzione secondaria: riduzione aliquota contributiva***

Dal 24 settembre 2015, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore l'aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro è ridotta al 5% (art. 32, c. 1 e 2, D.Lgs. 150/2015; art. 1, c. 240 lett. b), L. 232/2016; art. 1, c. 110 lett. d), L. 205/2017).

Per le **aziende fino a 9 dipendenti** (al contrario di quanto precedentemente indicato dall'INPS) la riduzione dell'aliquota a carico del datore di lavoro (dal 10% al 5%) avviene a partire dal terzo anno di contratto. Restano, infatti, ferme per i primi due anni le più favorevoli aliquote contributive pari, rispettivamente, a 1,50% e 3% (art. 1, c. 773, L. 296/2006).

#### ***Assunzione di beneficiari di indennità di mobilità***

Ai lavoratori beneficiari di mobilità ordinaria assunti **dal 1° gennaio 2017** con contratto di apprendistato professionalizzante si applica il regime contributivo previsto in via generale per l'assunzione di apprendisti.

Tuttavia, in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, non è prevista per l'anno successivo l'estensione della riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

Solo per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in mobilità effettuate **entro il 31 dicembre 2016** continuano a restare in vigore le precedenti agevolazioni (artt. 8, c. 4, e 25, c. 9, L. 223/91).

(Circ. INPS 14 novembre 2018 n. 108)

## 1555

### **Donne disoccupate: settori e professioni con tasso di disparità uomo-donna**

Ai fini della concessione degli incentivi per le assunzioni di donne disoccupate (art. 4, c. 11, L. 92/2012) sono stati individuati per l'**anno 2019** i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che **supera** almeno del 25% il valore medio annuo della disparità uomo-donna (sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat).

(DI Min. Lav. e Min. Economia e Finanze 28 novembre 2018 n. 420)

## 1565 e s.

### **Assunzioni di lavoratori nel Mezzogiorno: esonero contributivo**

Per gli anni 2019 e 2020 è previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono **a tempo indeterminato** lavoratori nelle regioni del Sud.

I **programmi operativi** nazionali e regionali e quelli complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono prevedere (nei limiti delle risorse stanziate) misure per favorire l'assunzione nel Mezzogiorno dei soggetti indicati al paragrafo seguente.

#### ***Lavoratori da assumere***

Si tratta di soggetti che abbiano, alternativamente:

- fino a 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni);
- almeno 35 anni compiuti e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

#### ***Ambito territoriale***

La **sede di lavoro** per la quale viene effettuata l'assunzione deve essere ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

**Misura**

I datori di lavoro interessati possono fruire dell'esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (art. 1 bis, c. 1, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

L'esonero si applica entro un **limite massimo** di € 8.060 su base annua (art. 1, c. 118, L. 190/2014) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

(art. 1, c. 247, L. 145/2018)

**1578 e s., 3205****Incentivo occupazione NEET: proroga**

L'incentivo previsto in caso di assunzione di giovani tra 16 e 29 anni aderenti al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani" è stato prorogato per le assunzioni effettuate - nel limite delle risorse stanziato - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

L'incentivo dovrà essere fruito entro il 28 febbraio 2021.

(DD ANPAL 28 dicembre 2018 n. 581)

**2450 e s.****Verifica della regolarità contributiva: Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)**

**Dal 9 luglio 2018**, è disponibile sul sito dell'INPS la piattaforma DPA-Dichiarazione Preventiva di Agevolazione, con cui il datore di lavoro può verificare preventivamente la propria **regolarità contributiva** al fine di fruire dei **benefici normativi e contributivi** in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, c. 1175, L. 296/2006).

La nuova procedura permette al datore di anticipare la verifica e acquisire l'esito del Durc già **a partire dal** mese in cui il beneficio viene fruito.

**Scopo della nuova procedura**

La DPA permette di conoscere **in tempo reale** la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici richiesti o, in caso di irregolarità, di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

**Procedura**

All'interno della sezione "DiResCo" (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente) del sito INPS è disponibile un **modulo telematico** denominato DPA, con il quale il datore comunica la volontà di usufruire di un determinato beneficio nelle denunce UniEmens, indicando il proprio numero di matricola aziendale e il numero di mesi per i quali intende usufruire dei benefici.

La trasmissione della DPA avvia in tempo reale la **verifica di regolarità contributiva** sulla piattaforma Durc on Line. All'esito della verifica viene fornita al richiedente la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici richiesti.

1) Il datore di lavoro può effettuare l'**invio** del modulo DPA **fino** al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

2) L'**indicazione del numero di mesi** non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione del beneficio, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensili. Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che vuole usufruire di ulteriori incentivi deve trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento.

(Mess. INPS 2 luglio 2018 n. 2648)

**3145****Passaggio dal DMAG all'UniEmens: proroga del termine**

Il **passaggio** dal sistema di dichiarazione trimestrale di manodopera occupata (modello DMAG) a quello di **denuncia mensile UniEmens** (art. 8, c. 2, L. 199/2016) è stato differito al 1° gennaio 2020.

(art. 1, c. 1136 lett. b), L. 145/2018)

**3360 e s.****Domestici: retribuzione e calcolo dei contributi**

I contributi dei lavoratori domestici sono riferiti alla retribuzione effettiva oraria percepita e sono commisurati alla fascia di retribuzione convenzionale nella quale si colloca la retribuzione stessa.

Nelle tabelle seguenti riportiamo i **minimi contrattuali** e gli importi delle **fasce di retribuzione** e dei **contributi orari** validi dal 1° gennaio 2019.

Tabella A: Conviventi a servizio intero	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
A	636,20
AS	751,88

Tabella A: Conviventi a servizio intero	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
B	809,71
BS	867,55
C	925,40
CS	983,22
D	1.156,72 (+ indennità 171,04)
DS	1.214,56 (+ indennità 171,04)
Tabella B: Conviventi a servizio ridotto	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
B	578,37
BS	607,29
C	670,89
Tabella C: Non conviventi	
Livello	Minimi salariali orari (€)
A	4,62
AS	5,45
B	5,78
BS	6,13
C	6,47
CS	6,82
D	7,87
DS	8,21
Tabella D: Assistenza notturna	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
BS	997,67 (autosufficienti)
CS	1.130,70 (non autosufficienti)
DS	1.396,77 (non autosufficienti)
Tabella E: Presenza notturna	
Livello unico	Minimi salariali mensili (€)
	668,01
Tabella F: Indennità (valori giornalieri)	
pranzo e/o colazione	1,96
cena	1,96
alloggio	1,69
totale	5,61
Tabella G: Casi di copertura (*)	
Livello	Minimi salariali orari (€)
CS	7,34
DS	8,85

(\*) Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari.

<b>Dal 1° gennaio 2019</b> (Circ. INPS 1° febbraio 2019 n. 16)					
Retribuzione oraria		Contributo orario			
		Lavoratori a tempo indeterminato		Lavoratori a termine (1)	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAUF (2)	Senza quota CUAUF (2) (3)	Con quota CUAUF (2)	Senza quota CUAUF (2) (3)
Fino a € 8,06	€ 7,13	€ 1,42 (0,36)	€ 1,43 (0,36)	€ 1,52 (0,36)	€ 1,53 (0,36)
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81	€ 8,06	€ 1,61 (0,40)	€ 1,62 (0,40)	€ 1,72 (0,40)	€ 1,73 (0,40)
Oltre € 9,81	€ 9,81	€ 1,96 (0,49)	€ 1,97 (0,49)	€ 2,10 (0,49)	€ 2,11 (0,49)
Orario superiore a 24 ore settimanali (4)	€ 5,19	€ 1,04 (0,26)	€ 1,04 (0,26)	€ 1,11 (0,26)	€ 1,12 (0,26)

(1) Per i quali è compreso il contributo addizionale.  
(2) L'importo indicato tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.  
(3) Il contributo CUAUF (quota assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi (o tra parti dell'unione civile) e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro.  
(4) I contributi, indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

**3505****Lavoratori edili: riduzione contributiva**

La riduzione contributiva per le aziende edili (art. 29 DL 244/95 conv. in L. 341/95) per l'anno 2018 è confermata nella misura dell'11,50%.

Tale agevolazione, dal 1° gennaio 2019 si applica solo con riferimento alla **contribuzione INPS** a carico del datore di lavoro. Restano pertanto esclusi dal beneficio i **premi INAIL**.

(DM 4 ottobre 2018; art. 1, c. 1126 lett. m), L. 145/2018)

**3725****Giornalisti: aliquote contributive INPGI**

Le aliquote contributive INPGI in vigore dal 1° gennaio 2019 sono indicate nella tabella seguente:

Contributi	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Fondo di previdenza (1)	23,81%	9,19%	33,00%
Disoccupazione (2) (3)	1,61%		1,61%
Fondo di garanzia TFR (4)	0,30%		0,30%
Assegno nucleo familiare (5)	0,05%		0,05%
Ammortizzatori sociali (6)	0,50% + 1,00%	0,10%	1,60%
	27,27%	9,29%	36,56%
Fondo integrativo (7) (8)	1,50% + 0,35%		1,85%
Assicurazione infortuni (9)	€ 11,88 al mese (10)		€ 11,88 al mese (10)

(1) Sulla retribuzione annua eccedente € 46.184,00 (retribuzione mensile eccedente € 3.849,00) è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del giornalista (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92; Circ. INPGI 24 gennaio 2019 n. 1).

(2) I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica ed assicurati presso l'INPGI - sono esclusi dall'indennità di disoccupazione istituita presso l'INPS. Infatti, per il personale giornalistico la tutela contro la disoccupazione involontaria continua ad essere garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, gestita dall'INPGI.

(3) Per i rapporti a termine instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente è previsto un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell'1,4% sulla retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro (Circ. INPGI 24 marzo 2017 n. 2). Il contributo è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine (art. 3, c. 2, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

(4) Il contributo non è dovuto (Circ. INPGI 5 febbraio 2007 n. 2) in tutti i casi in cui il TFR esce dalla gestione diretta del datore di lavoro.

- (5) L'assegno, erogato dall'INPGI, segue la normativa in vigore per tutti i lavoratori dipendenti, sia con riguardo alla contribuzione, sia per la determinazione della spettanza.
- (6) La contribuzione al Fondo per gli ammortizzatori sociali è dovuta dalle aziende soggette alle procedure di CIGS (L. 416/81; Circ. INPGI 2 settembre 2009 n. 9). **Dal 1° gennaio 2018**, in caso di ricorso alla CIGS, è dovuta la contribuzione addizionale (art. 25 bis D.Lgs. 148/2015; art. 1 D.Lgs. 69/2017; Circ. INPGI 4 dicembre 2018 n. 6).
- (7) Il contributo è volto a finanziare la c.d. **"indennità ex fissa"** (Circ. INPGI 19 febbraio 2015 n. 4).
- (8) Per i giornalisti con un'anzianità aziendale inferiore a 15 anni al 24 giugno 2014, nonché quelli assunti successivamente a tale data, è riconosciuto, se iscritti al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, un **contributo aggiuntivo** da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% (0,50% a partire dal 1° gennaio 2026) della retribuzione mensile, nell'ambito dell'aliquota di finanziamento del Fondo "ex fissa" a carico azienda. Sulla contribuzione al Fondo integrativo il datore di lavoro deve calcolare e versare all'INPGI, a proprio esclusivo carico, il contributo di solidarietà del 10% (Accordo 24 giugno 2014).
- (9) Il trattamento corrisposto dall'INPGI in caso di infortunio è esteso a tutti i giornalisti iscritti presso l'Istituto (Circ. INPGI 26 giugno 2009 n. 7).
- (10) Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, il contributo mensile (non frazionabile) a carico del datore di lavoro è pari a € 6,00; tale contributo ridotto non è dovuto se il giornalista risulta già assicurato all'INPGI per altro rapporto di lavoro (art. 40 CCNL; Circ. INPGI 26 giugno 2009 n. 7).

(Circ. INPGI 24 gennaio 2019 n. 1)

## 4500 e s.

### Lavoratori dello spettacolo: contributi anno 2019

**1. Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** Per questi lavoratori, cui si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, la contribuzione IVS è dovuta solo nei limiti di un massimale annuo di retribuzione imponibile di € 102.543,00 per il 2019.

I datori di lavoro devono applicare l'aliquota del 33% sulla retribuzione indicata nel contratto nei limiti del massimale annuo, indipendentemente dalla durata del contratto stesso.

Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile si applica un **contributo di solidarietà** del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore).

L'**aliquota aggiuntiva** IVS (1%) a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 47.143,00 e fino al massimale annuo di € 102.543,00.

**2. Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** La retribuzione imponibile è rappresentata dalla retribuzione giornaliera, il cui ammontare si determina dividendo i compensi per il numero delle giornate del contratto (esclusi festività e riposi settimanali).

I compensi devono essere assoggettati all'aliquota del 33%:

— integralmente, se la retribuzione giornaliera non eccede € 748,00 (massimale 2019);

— nei limiti dei massimali giornalieri di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede € 748,00. In tal caso occorre individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e su tale valore applicare l'aliquota IVS in misura piena.

Le **fasce di retribuzione**, i corrispondenti **massimali** ed il **numero di giornate accreditate** ai fini contributivi per ogni giornata di lavoro sono indicati in tabella.

Retribuzione giornaliera eccedente € 748,00 (1)	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile (1)	Giorni di contribuzione accreditati (2)
Fino a € 1.496,00	€ 748,00	1
Fino a € 3.740,00	€ 1.496,00	2
Fino a € 5.984,00	€ 2.244,00	3
Fino a € 8.228,00	€ 2.992,00	4
Fino a € 10.472,00	€ 3.740,00	5
Fino a € 13.464,00	€ 4.488,00	6
Fino a € 16.456,00	€ 5.236,00	7
Oltre € 16.456,00	€ 5.984,00	8

(1) Le fasce di retribuzione giornaliera e i valori del massimale di retribuzione imponibile sono **annualmente rivalutati** sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(2) Il **numero massimo di giorni accreditabili** per ogni imponibile giornaliero è pari a 8. Se sono raggiunte, mediante questo meccanismo di accredito, 312 giornate di copertura contributiva, il datore di lavoro deve applicare l'aliquota al solo massimale di retribuzione giornaliera di € 748,00.

Sulla quota di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce indicate, è

dovuto un **contributo di solidarietà** del 5% (di cui 2,5% a carico del lavoratore).

È dovuta una **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1%, a carico dei lavoratori, sulla retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di € 151,00 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra riportate (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92).

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 6)

## **4810 e s.**

### **Sportivi: contributi anno 2019**

**1. Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** Per gli sportivi iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data, ai quali si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, le aliquote contributive dovute si applicano integralmente sulla retribuzione annua fino al **massimale** previsto di retribuzione pensionabile del nuovo sistema contributivo (per il 2019 pari a € 102.543,00). Il massimale non è frazionabile: pertanto lo sportivo, in caso di passaggio a nuovo datore di lavoro in corso d'anno, deve comunicare a quest'ultimo le retribuzioni già assoggettate a contributo.

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale annuo - e fino al tetto, per il 2019, di € 747.540,00 - si applica un **contributo di solidarietà** dell'1,5%, di cui lo 0,75% a carico del datore di lavoro e lo 0,75% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente quest'ultimo tetto annuo non è dovuto alcun contributo (art. 1, c. 4, D.Lgs. 166/97; art. 1, c. 374 lett. b), L. 205/2017).

Sulla retribuzione annua eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2019 € 47.143,00) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile (per il 2019 € 102.543,00) è dovuta la **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1% a carico del lavoratore.

**2. Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** Per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente ma che possono far valere alla stessa data un'anzianità contributiva maturata in altre gestioni previdenziali obbligatorie, le aliquote si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera fino al **massimale annuo di retribuzione pensionabile diviso per 312** (pari, per il 2019, a € 329,00 giornalieri). Sulle quote di retribuzione eccedenti - e fino al tetto, per il 2019, di € 2.396,00 giornalieri - si applica un **contributo di solidarietà** dell'1,5%, di cui lo 0,75% a carico del datore di lavoro e lo 0,75% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente quest'ultimo tetto annuo non è dovuto alcun contributo (art. 1, c. 3, D.Lgs. 166/97; art. 1, c. 374 lett. a), L. 205/2017).

Sulla retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 151,00 (importo annuo della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per il 2019 a € 47.143,00, diviso 312) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile di € 329,00 (importo annuo, pari per il 2019 a € 102.543,00, diviso 312) è dovuta la **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1% a carico del lavoratore.

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 6)

## **5270**

### **Collaboratori coordinati e continuativi: operatori del soccorso alpino e speleologico**

Dal 12 agosto 2018 la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative si applica anche alle collaborazioni degli operatori che prestano attività per il **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico** (L. 74/2001; art. 2, c. 2 lett. d-ter), D.Lgs. 81/2015).

La disciplina della Co.co.co. si applica in relazione alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa (Circ. INL 3 aprile 2019 n. 6).

(art. 1, c. 1 lett. 0a), DL 87/2018 conv. in L. 96/2018)

## **5270**

### **Collaboratori coordinati e continuativi: abrogazione disciplina società sportive dilettantistiche lucrative**

Dal 14 luglio 2018, è **abrogata** la disciplina prevista per i collaboratori delle **società sportive dilettantistiche con scopo di lucro** (art. 1, c. 353-360, L. 205/2017).

(art. 13 DL 87/2018 conv. in L. 96/2018)

## **5310**

### **Collaboratori coordinati e continuativi: massimale di retribuzione imponibile anno 2019**

L'importo del massimale di retribuzione assoggettabile a contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi per l'anno 2019 è fissato in € 102.543,00.

(Circ. INPS 6 febbraio 2019 n. 19)

## **5850 e s.**

### **Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2019**

La contribuzione è calcolata in percentuale sul reddito di impresa, nel rispetto di valori di reddito imponibile minimo e massimo, come indicato di seguito.

**Aliquote**

Soggetti	Aliquote	
	Artigiani	Commercianti (1)
Sulla fascia di reddito fino a € 47.143,00: - titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni - collaboratori di età non superiore ai 21 anni	24% 21,45% (2)	24,09% 21,54% (2)
Sulla fascia di reddito tra € 47.143,00 e € 78.572,00: - titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni - collaboratori di età non superiore ai 21 anni	25% 22,45% (2)	25,09% 22,54% (2)
<p>(1) Comprensiva dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva (art. 1, c. 490, L. 147/2013) a copertura dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione negozi"). La maggiorazione sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2018, ma è stata resa permanente (art. 1, c. 283, L. 145/2018).</p> <p>(2) L'aliquota è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.</p>		

**Minimale e massimale**

Il **minimale**, o reddito minimo imponibile, è uguale a 312 volte (312 sono le giornate lavorative contenute convenzionalmente in un anno, cioè 26 giornate in un mese × 12 mesi) la retribuzione minima giornaliera di un operaio del settore artigianato o commercio (per il 2019, € 48,74) più l'importo di € 671,39.

Per il 2019 l'imponibile annuo minimo è pari a € 15.878,00 (€ 48,74 × 312 + € 671,39). In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2019, € 47.143,00), la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Per l'anno 2019, pertanto, il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.572,00 (€ 47.143,00 + € 31.429,00).

Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996** o successiva, il massimale annuo 2019 è pari a € 102.543,00 e non è frazionabile a mese.

Il minimale ed i massimali sopra indicati sono riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non all'impresa nel suo complesso.

(Circ. INPS 13 febbraio 2019 n. 25)

**6210****Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione**

Il preponente è tenuto a versare i contributi a favore degli agenti. Gli importi vanno **calcolati** su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente in dipendenza del rapporto, anche se non ancora erogate ed entro determinati limiti, così come indicato nella tabella seguente:

Tipo di rapporto (1)	Minimale contributivo annuo	Massimale provvigionale annuo	Aliquota 2019 (2)
Monomandatario	€ 856,00	€ 38.331,00	16,50% (3)
Plurimandatario	€ 428,00	€ 25.554,00	
<p>(1) Ciò che rileva per la distinzione tra monomandatari e plurimandatari è solo l'<b>obbligo contrattuale</b> effettivamente assunto: l'agente che di fatto si trova a svolgere un solo mandato senza esservi tenuto per contratto è soggetto alla disciplina dei plurimandatari (Cass. 9 febbraio 1994 n. 1302; Cass. 4 marzo 1998 n. 2383; Cass. 6 novembre 2000 n. 14444).</p> <p>(2) Il contributo è a carico di agente e preponente per la metà ciascuno. In caso di agenti che svolgono l'attività in forma societaria, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.</p> <p>(3) È destinato al Fondo a titolo di solidarietà il 3,00%.</p>			

**6555 e s.****Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori 2018**

Il **reddito medio convenzionale giornaliero** per i coltivatori diretti (CD), coloni, mezzadri (CM) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) è fissato, per l'anno 2018, in € 57,60.

Pertanto il **reddito imponibile** per il calcolo dei contributi obbligatori è determinato, secondo la fascia di reddito nella quale l'azienda si colloca, come indicato in tabella:

Fascia di reddito	Numero convenzionale di giornate	Reddito imponibile
fino a € 232,40	156	€ 8.985,60
da € 232,41 a € 1.032,91	208	€ 11.980,80

Fascia di reddito	Numero convenzionale di giornate	Reddito imponibile
da € 1.032,92 a € 2.324,05	260	€ 14.976,00
da € 2.324,06	312	€ 17.971,20

L'importo del **contributo addizionale** (art. 17, c. 1, L. 160/75) per il 2018 è **pari a € 0,67** a giornata.  
Il **contributo annuo di maternità** (art. 82, c. 1, D.Lgs. 151/2001) rimane fissato nella misura di € 7,49.

(DD 10 maggio 2018; Circ. INPS 14 giugno 2018 n. 81)

### 6830 e s.

#### Professionisti con albo e cassa: attuale regime contributivo

Nella tabella seguente riepiloghiamo il valore **attualmente disponibile** dei contributi dovuti dai liberi professionisti con albo e cassa:

Categoria	Contributi	Misura	Importo minimo
Avvocati	Soggettivo	14% (7,25% per i pensionati della Cassa) del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 99.150,00 per il 2019) <b>(1)</b>	€ 2.875,00 per il 2019 (€ 1.437,50 praticanti e infra-trentacinquenni di prima iscrizione, per i primi 6 anni)
	Soggettivo modulare volontario	Dall'1% al 10% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente fino a un tetto massimo indicizzato (€ 99.150,00 per il 2019)	
	Integrativo	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	Abrogato per gli anni 2018-2022 <b>(2)</b>
	Maternità	€ 117,00 per il 2018 (l'importo per il 2019 deve essere approvato da parte dei Ministeri vigilanti)	
Consulenti del lavoro	Soggettivo <b>(3)</b>	12% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo di € 98.367,00 per il 2019	€ 2.112,00 per il 2019
	Integrativo	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 308,00 per il 2019
	Maternità	€ 67,00 per il 2019	
Dottori commercialisti	Soggettivo	Dal 12% al 100%, a scelta dell'iscritto, del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 175.700,00 nel 2019)	€ 2.655,00 nel 2019 (con esclusione di: titolari di pensione; per i primi 3 anni, infra-trentacinquenni di prima iscrizione; dal 1° gennaio 2017, per i primi 3 anni, ultra-trentacinquenni di prima iscrizione)
	Integrativo	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 797,00 per il 2019 (con esclusione di titolari di pensione e, per i primi 3 anni, di infra-trentacinquenni di prima iscrizione)
	Maternità	€ 79,00 per il 2019	
Farmacisti	Soggettivo	In misura fissa annua (per il 2019 € 4.518,00)	
	Di solidarietà	3%, pari, per il 2019, a € 136,00	
	Di assistenza	€ 28,00 per il 2019	
	Maternità	€ 13,00 per il 2019	
Geometri	Soggettivo	15% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 154.350,00 per il 2019)	€ 3.285,00 per il 2019 <b>(4)</b>
	Integrativo	5% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 1.645,00 per il 2019
	Maternità	€ 10,00 per il 2019	
Ingegneri e architetti <b>(5)</b>	Soggettivo	14,50% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 124.350,00 per il reddito 2019 da dichiarare nel 2020)	€ 2.340,00 per il 2019
	Facoltativo "modulare"	Dall'1% all'8,5% del reddito, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 124.350,00 per il reddito 2019 da dichiarare nel 2020)	Per il 2019: da un minimo annuo infrazionabile di € 195,00 a un massimo di € 10.450,00
	Integrativo	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA entro il massimale di € 165.800,00 per il 2019	€ 695,00 per il 2019
	Maternità e paternità	€ 60,00 per il 2018 (l'importo per il 2019 deve essere determinato)	

Categoria	Contributi	Misura	Importo minimo
Ragionieri commercialisti	Soggettivo	Dal 15% al 25%, a scelta dell'iscritto, del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 104.137,33 per il 2019)	€ 3.169,95 per il 2019 <b>(6) (7)</b>
	Soggettivo supplementare di solidarietà	0,75%	€ 492,00 per il 2019
	Integrativo	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 789,37 per il 2019
	Maternità	L'importo per il 2019 deve essere approvato da parte dei Ministeri vigilanti	
Medici e odontoiatri	Proporzionale <b>(8) (9) (10)</b>	15,5% del reddito libero professionale netto prodotto nell'anno precedente, fino al tetto di € 102.543,00 per il 2019	
	Solidarietà	1% sulla parte di reddito eccedente il tetto sopraindicato	
	Minimo	Per il 2019: — € 226,40 per gli iscritti fino a 30 anni — € 439,46 per gli iscritti di età compresa tra i 30 e i 35 anni — € 824,68 per gli iscritti di età compresa tra i 35 e i 40 anni e per coloro che hanno superato i 40 anni che risultano iscritti in altri fondi di previdenza (compresi quelli speciali ENPAM) — € 1.523,03 per gli iscritti di età compresa tra i 40 e i 65 anni	
	Maternità	€ 44,00 per il 2019	
Infermieri	Soggettivo	16% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente	€ 1.600,00 per il 2018
	Integrativo	4% sul volume d'affari	€ 150,00
Veterinari	Soggettivo	- 14,5% per il 2019, sul reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini dell'IRPEF, fino al limite di € 93.250,00 (redditi prodotti nel 2018) - 3% sul reddito eccedente il limite	€ 2.392,50 per il 2019
	Integrativo	2% di tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale indipendentemente dall'applicazione IVA	€ 478,50 per il 2019
	Maternità	€ 67,00 per il 2019	
<p><b>(1)</b> L'aliquota contributiva salirà al 15% dal 2021.</p> <p><b>(2)</b> Delib. Comitato dei Delegati Cassa Forense 29 settembre 2017 n. 21: GU 22 giugno 2018 n. 143.</p> <p><b>(3)</b> Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto al 50% per il 1° anno e per i successivi 4 (aliquota 6% e importo minimo di € 1.056,00 per il 2019). Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 35 anni. Per i titolari di pensione della Cassa, la riduzione del 50% del contributo soggettivo può avvenire a richiesta.</p> <p><b>(4)</b> Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto ad 1/4 per i primi 2 anni e al 50% per i successivi 3. Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 30 anni. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa, è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva obbligatoria minima. Per i titolari di pensione della Cassa il contributo minimo è dovuto nella misura del 50%. Dal 2015 per i titolari di pensione di vecchiaia (o vecchiaia anticipata), il contributo minimo è dovuto in misura intera.</p> <p><b>(5)</b> È prevista una riduzione contributiva per 5 anni solari a favore degli infra-trentacinquenni di prima iscrizione.</p> <p><b>(6)</b> I pensionati per i quali è accertato il solo contributo minimo, versano l'importo di € 1.584,98. Se, invece, dichiarano un reddito pari a zero, il contributo soggettivo non è dovuto.</p> <p><b>(7)</b> Per coloro che iniziano l'attività e si iscrivono prima del compimento dei 38 anni, il contributo è ridotto alla metà per i primi 7 anni e comunque non oltre i 38 anni di età. Analoga facoltà è prevista anche a favore degli iscritti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità (almeno 58 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione), non ne richiedono l'erogazione. L'opzione in tal caso ha effetto dall'anno successivo a quello del perfezionamento dei requisiti per la pensione medesima.</p> <p><b>(8)</b> Dal 1° gennaio 2015 è previsto un aumento graduale del contributo pari all'1% all'anno per arrivare al 19,5% nel 2021.</p> <p><b>(9)</b> Sono escluse dal reddito da assoggettare al contributo previdenziale le voci già soggette ad altre forme di previdenza obbligatoria.</p> <p><b>(10)</b> Medici iscritti in altri fondi o che hanno più di 65 anni: 2%.</p>			

**7305****Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: massimale 2019**

Il **massimale** imponibile contributivo per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**7500****Giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI: contributi minimi anno 2018**

Gli importi dei **contributi minimi annui** dovuti alla Gestione Separata INPGI per l'anno 2018 sono i seguenti:

Tipo di contributo	Anzianità professionale		Titolari di trattamento pensionistico diretto
	Superiore a 5 anni	Fino a 5 anni	
Soggettivo	€ 210,98	€ 105,49 (*)	€ 105,49 (*)
Integrativo	€ 42,20	€ 21,10	€ 42,20
Maternità	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
<b>Totale</b>	<b>€ 258,18</b>	<b>€ 131,59</b>	<b>€ 152,69</b>

(\*) Il contributo soggettivo minimo annuo è ridotto del 50% rispetto a quello ordinario per i giornalisti:  
 - con anzianità professionale fino a 5 anni;  
 - titolari di pensione diretta che continuano a svolgere attività giornalistica autonoma.

(Circ. INPGI 6 settembre 2018 n. 5)

**11330 e s.****Lavoratori dipendenti: contributi volontari anno 2019**

Per l'anno 2019 sono stabiliti i seguenti parametri:

- la **retribuzione minima settimanale** è pari a € 205,20;
- la **prima fascia di retribuzione** annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92) è di € 47.143,00;
- il **massimale** (art. 2, c. 18, L. 335/95) da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è di € 102.543,00.

Per l'anno 2019, l'**aliquota contributiva** a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, **autorizzati** alla prosecuzione volontaria con decorrenza:

- **successiva al 31 dicembre 1995**, è pari al 33,00%;
- compresa **entro il 31 dicembre 1995**, è confermata al 27,87%.

Le **classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile**, valida ai fini della contribuzione volontaria dal 1° gennaio 2019 sono le seguenti:

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale				Retribuzione media settimanale imponibile		
	fino a €						
18				205,26	205,20		
19	oltre €	205,26	"	"	218,88	212,18	
20	"	"	218,88	"	"	233,54	226,32
21	"	"	203,54	"	"	249,76	241,75
22	"	"	249,76	"	"	268,20	258,85
23	"	"	268,20	"	"	288,09	277,97
24	"	"	288,09	"	"	307,93	298,05
25	"	"	307,93	"	"	330,83	319,36
26	"	"	330,83	"	"	357,36	344,30
27	"	"	357,36	"	"	384,02	370,87
28	"	"	384,02	"	"	410,26	397,34
29	"	"	410,26	"	"	437,06	423,89
30	"	"	437,06	"	"	462,98	450,25
31	"	"	462,98	"	"	492,70	478,20
32	"	"	492,70	"	"	522,24	507,66
33	"	"	522,24	"	"	551,69	536,94
34	"	"	551,69	"	"	581,33	566,47
35	"	"	581,33	"	"	610,68	595,83
36	"	"	610,68	"	"	640,00	625,41
37	"	"	640,00	"	"	669,31	654,73
38	"	"	669,31	"	"	699,01	684,27

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale						Retribuzione media settimanale Imponibile
39	"	"	699,01	"	"	728,72	713,64
40	"	"	728,72	"	"	757,77	743,24
41	"	"	757,77	"	"	787,36	772,60
42	"	"	787,36	"	"	817,14	802,33
43	"	"	817,14	"	"	846,80	831,83
44	"	"	846,80	"	"	876,52	861,56
45	"	"	876,52	"	"	906,12	891,24
46	ed oltre €		906,12				906,60

(Circ. INPS 13 marzo 2019 n. 42)

**11460****Artigiani e commercianti: contributi volontari anno 2019**

Riportiamo in tabella gli importi della contribuzione volontaria per gli artigiani e i commercianti in vigore dal 1° gennaio 2019.

Classi di reddito		Reddito medio imponibile annuo	Contribuzione mensile	
Da €	A €		Artigiani 24% (*)	Commercianti 24,09% (*)
0	15.878	15.878	317,56	318,75
15.879	21.089	18.484	369,68	371,01
21.090	26.300	23.695	473,90	475,68
26.301	31.511	28.906	578,12	580,29
31.512	36.722	34.117	682,34	684,90
36.723	41.933	39.328	786,56	789,51
41.934	47.142	44.538	890,76	894,10
47.143		47.143	942,86	946,40

(\*) Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni le aliquote contributive sono fissate in misura pari al 21,45% per gli artigiani e al 21,54% per i commercianti.

(Circ. INPS 13 marzo 2019 n. 42)

**11490****Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari anno 2018**

Nella tabella seguente riportiamo i contributi volontari dei lavoratori agricoli autonomi in vigore per l'anno 2018.

Classe	Reddito settimanale	Reddito settimanale medio imponibile	Quota pensione 22% RM	Addizionale L. 233/90 2% RM	Addizionale L. 160/75 (0,67 x 3 = 2,01)	Totale
1	Fino a € 227,10	227,10	49,97	4,55	2,01	56,53 (*)
2	Oltre € 227,10 Fino a € 302,80	264,95	58,29	5,30	2,01	65,60 (*)
3	Oltre € 302,80 Fino a € 378,50	340,65	74,95	6,82	2,01	83,78
4	Oltre € 378,50	416,35	91,60	8,33	2,01	101,94

(\*) L'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a (art. 10, c. 2, L. 233/90):  
- € 56,57 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;  
- € 66,99 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

(Circ. INPS 28 giugno 2018 n. 83)

**11520****Iscritti alla Gestione separata INPS: contributi volontari anno 2019**

L'importo del contributo volontario va determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere **presa in considerazione** esclusivamente l'**aliquota IVS** vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2019, a:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per il 2019, in € 15.878,00 e pertanto l'**importo minimo dovuto** dai proscrittori volontari della Gestione separata non può essere inferiore a:

- € 3.969,60 su base annua (€ 330,80 su base mensile) per i professionisti;
- € 5.239,80 su base annua (€ 436,65 su base mensile) per tutti gli altri iscritti.

(Circ. INPS 13 marzo 2019 n. 42)

## 12170 e s.

### Contributi: riscatto agevolato sperimentale

In via sperimentale, per il **triennio 2019-2021**, i soggetti **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** possono riscattare (in tutto o in parte) i periodi - non soggetti a obbligo contributivo e non coperti da contribuzione - compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato, parificandoli a periodi di lavoro (c.d. "pace contributiva"). Tali periodi possono essere riscattati nella **misura massima** di 5 anni, anche non continuativi.

La **domanda** è presentata dall'assicurato, oppure dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado.

Non essendoci retribuzione cui fare riferimento, l'**onere di riscatto** è **determinato** utilizzando il livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla Gestione commercianti INPS (€ 15.878 nel 2019).

#### Esempio

Un dipendente chi intende riscattare un periodo "scoperto" di 3 anni, per simulare l'importo della quota da versare deve:

- calcolare il 33% (aliquota contributiva obbligatoria) di € 15.878 (€5.239,74) e
- moltiplicare il risultato per 3 (€5.239,74 x 3 = **€ 15.720**).

Il **versamento** dell'onere può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di **60 rate mensili**, ciascuna di importo non inferiore a € 30 (senza interessi). La rateizzazione non è concessa quando i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l'**immediata liquidazione della pensione**, oppure quando gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai **versamenti volontari**. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

- 1) L'onere per il riscatto può essere **sostenuto dall'azienda** dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione.
- 2) L'eventuale **successiva acquisizione di anzianità assicurativa** antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto in esame, con conseguente restituzione dei contributi.

(art. 20, c. 1-5, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 5 marzo 2019 n. 36)

## 12215

### Studi universitari: riscatto contributivo "agevolato"

Dal 30 marzo 2019 è possibile il riscatto "agevolato" del periodo di corso legale di laurea da valutare con il **sistema contributivo (a nostro avviso**, dunque, periodo successivo al 31 dicembre 1995), a prescindere dall'età anagrafica del richiedente.

In tal caso, l'**onere di riscatto** è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla Gestione Commercianti (€ 15.878 nel 2019) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti (33%), vigente alla data di presentazione della domanda.

La facoltà di riscatto "agevolato" del periodo di corso legale di laurea, incide solo ai fini dell'**anzianità assicurativa**. L'anzianità contributiva è quindi utile solo per il requisito (per raggiungere, ad esempio, i 42 anni 10 mesi) e non anche per la misura della futura pensione.

(art. 20, c. 6, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 5 marzo 2019 n. 36)

## 13975

### Ricongiunzione contributiva dei liberi professionisti: pagamento rateale

In caso di pagamento rateale dell'onere di ricongiunzione contributiva, i piani di ammortamento vengono aggiornati annualmente. Sono stati pubblicati i piani di ammortamento relativi alle **domande** di ricongiunzione presentate nel **2019**.

(Circ. INPS 15 febbraio 2019 n. 30)

## 16760 e s.

### APE sociale: proroga

L'applicabilità delle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, c. 179-186, L. 232/2016) è stata prorogata sino al 31 dicembre 2019.

(art. 18 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Mess. INPS 29 gennaio 2019 n. 402; Circ. INPS 1° febbraio 2019 n. 15)

**16800 e s.****Pensione "Quota 100"**

In via sperimentale per il **triennio 2019-2021**, i lavoratori dipendenti e autonomi (con esclusione dei liberi professionisti) possono conseguire il diritto alla pensione anticipata **al raggiungimento di:**

- un'**età anagrafica** di almeno 62 anni e
- un'**anzianità contributiva** minima di 38 anni.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data (in sostanza, l'età minima di 62 anni rimarrà tale anche nell'eventualità che nel 2021 si registri un aumento delle c.d. speranze di vita).

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione "quota 100", gli iscritti a due o più gestioni previdenziali INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, hanno facoltà di **cumulare i periodi** assicurativi non coincidenti (il c.d. "cumulo gratuito"). Non possono essere utilizzati i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

I soggetti interessati conseguono il diritto al trattamento pensionistico con le **decorrenze** indicate in tabella:

Maturazione requisiti	Decorrenza del diritto
Entro il 31 dicembre 2018	Dal 1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019	Dal 1° giorno utile trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019	Dal 1° aprile 2019

1) Nel triennio 2019-2021 il requisito di età anagrafica non è soggetto agli **incrementi demografici**.

2) Sono esclusi dal diritto alla "pensione quota 100" i lavoratori coinvolti in programmi di **esodo incentivato** e quelli che **percepiscono** da parte di Fondi bilaterali (artt. 26, c. 9 lett. b), e 27, c. 5 lett. f), D.Lgs. 148/2015) **assegni straordinari** nel quadro di processi di agevolazioni all'esodo.

3) La "pensione quota 100" non è **cumulabile**, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i **redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

(art. 14 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 11)

**16820 e s., 16525****Pensione anticipata: requisiti**

I lavoratori dipendenti già in possesso al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva possono accedere alla pensione in data anticipata rispetto alle età previste per la pensione di vecchiaia, indipendentemente dall'età anagrafica (art. 24, c. 10, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011).

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti di anzianità contributiva necessari, tenendo conto degli incrementi sulla base delle c.d. "speranze di vita".

Maturazione requisiti	Donne	Uomini
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	41 anni e 10 mesi <b>(1)</b>	42 anni e 10 mesi <b>(1)</b>
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026	41 anni e 10 mesi <b>(2)</b>	42 anni e 10 mesi <b>(2)</b>

**(1)** Requisito adeguato alla speranza di vita (art. 12 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010).  
**(2)** L'adeguamento alla speranza di vita è "congelato" fino al 31 dicembre 2026; il trattamento pensionistico decorre **trascorsi 3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti.

Per l'accesso alla pensione è richiesta, in ogni caso, la **cessazione del rapporto** di lavoro dipendente, con la sola **eccezione** dei lavoratori che continuano l'attività con contratto part-time, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di **lavoratore autonomo**.

(art. 15 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 11)

**17160****Pensioni: opzione donna**

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato (c.d. "opzione donna"), riservato alle donne che scelgono il criterio del **calcolo contributivo**, è riconosciuto alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 **hanno maturato** un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età almeno pari a 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome.

Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

**Ai fini dell'accesso** al trattamento pensionistico si applica il regime delle decorrenze (c.d. "finestre mobili"), vale a dire il periodo che deve intercorrere tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva decorrenza della pensione: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

**Esempio**

- Lavoratrice **dipendente** che nel mese di dicembre 2018 ha compiuto 58 anni di età in possesso di 35 anni di anzianità contributiva: potrà conseguire la pensione con l'opzione donna a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- Lavoratrice **autonoma** che nel mese di gennaio 2018 ha compiuto 59 anni di età in possesso di 35 anni di anzianità contributiva: potrà conseguire la pensione con l'opzione donna a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le lavoratrici possono **presentare la domanda** di pensione in qualsiasi momento, anche successivo all'apertura della c.d. finestra mobile, fermo restando l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Ai fini dell'anzianità contributiva non è prevista la facoltà di "**cumulo gratuito**" della contribuzione mista. Pertanto, i 35 anni di versamenti devono sussistere interamente nella gestione previdenziale che liquida la prestazione.

(art. 16 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 11)

## 17235

### Lavoratori precoci: prepensionamento

Dal 1° maggio 2017 possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

**Si tratta dei lavoratori** che possono vantare almeno 1 anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del 19° anno di età.

**Nel periodo 2019-2026** essi possono ottenere la pensione anticipata **con 41 anni di contribuzione** (requisito soggetto all'adeguamento demografico dal 2027) in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi, se donne).

La **decorrenza** del trattamento pensionistico è fissata al primo giorno del trimestre successivo alla maturazione dei requisiti (la c.d. "finestra mobile").

**Condizione** necessaria è che gli interessati si trovino, alternativamente, in uno dei seguenti profili di tutela:

Situazione del soggetto	Particolarità
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato di disoccupazione a seguito di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo)</li> <li>- dimissioni per giusta causa</li> <li>- risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta (art. 7 L. 604/66)</li> </ul> </li> <li>• Conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi</li> </ul>	I lavoratori disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultano beneficiari dell'assegno di disoccupazione ASDI, possono esercitare il diritto alla pensione anticipata al termine della percezione dell'assegno. Se l'ASDI ha una durata inferiore ai 3 mesi, è necessario che trascorrono 3 mesi dalla fruizione dell'intera NASPI.
Assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi (continuativi), a coniuge, persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/92), o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge (o unito civilmente) della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni oppure sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti	-
Capacità lavorativa ridotta almeno pari al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile	-
Lavoratore dipendente all'interno delle professioni indicate in nota <b>(1)</b> , svolgendo in Italia da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo oppure lavoratori impiegati in mansioni usuranti e notturne <b>(2)</b>	Ai fini del computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, ecc.) <b>(3)</b>
<b>(1)</b> Si tratta di (DM 5 febbraio 2018 n. 367): A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici (classificazioni ISTAT 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2) B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni (classificazioni ISTAT 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4) C. Conciatori di pelli e di pellicce (classificazione ISTAT 6.5.4.1) D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante (classificazione ISTAT 7.4.1.1 e personale viaggiante) E. Conduttori di mezzi pesanti e camion (classificazione ISTAT 7.4.2.3) F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche (DM 14 settembre 1994 n. 739) ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni (DM 14 settembre 1994 n. 740) G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (classificazione ISTAT 5.4.4.3) H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido (classificazione ISTAT 2.6.4.2) I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati (classificazione ISTAT 8.1.3.1) L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (classificazioni ISTAT 8.1.4.1 - 8.1.4.3) M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti (classificazione ISTAT 8.1.4.5) N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca (classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2) O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative (classificazioni ISTAT 6.4.5.2 - 6.4.5.3) P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. 67/2011 (classificazioni ISTAT 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3) Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne (classificazione ISTAT 7.4.5 e personale viaggiante). <b>(2)</b> Il requisito dev'essere verificato al momento (Mess. INPS 4 aprile 2018 n. 1481): - di presentazione della domanda di "certificazione", in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data; - del versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa. L'accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. <b>(3)</b> Per gli operai agricoli e zootecnici, per il computo integrale dell'anno di lavoro si prende a riferimento l'anno di contribuzione, ovvero 156 giornate (art. 9 ter, c. 4, DL 510/96 conv. in L. 608/96). Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono, comunque, la permanenza del rapporto di lavoro.	

(art. 17 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 11)

**17255****Prepensionamento poligrafici: precisazioni**

I lavoratori dipendenti poligrafici di **imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici**, per le quali è stata accertata la causale di **crisi aziendale**, collocati in CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, accedono al prepensionamento con un'anzianità contributiva pari a **32 anni**.

A tali lavoratori, infatti, **non si applica** l'adeguamento alla speranza di vita (Circ. INPS 1° agosto 2018 n. 89; art. 1, c. 277, L. 145/2018).

(Circ. INPS 28 marzo 2019 n. 47)

**17355****Integrazione assegno di invalidità: limiti di reddito 2019**

Per l'anno 2019, ai fini dell'**integrazione** al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, i **limiti di reddito** sono i seguenti:

- pensionato solo, € 11.907,74;
- pensionato coniugato, € 17.861,61.

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**17395****Cumulo assegno di invalidità con i redditi di lavoro: limiti di reddito 2019**

L'assegno di invalidità è soggetto a una **riduzione d'importo** se il titolare ha redditi da lavoro (dipendente, autonomo o d'impresa) superiori a determinati livelli (art. 1, c. 42, L. 335/95), come indicato in tabella:

Reddito	Percentuale di assegno liquidato
Fino a 4 volte il minimo INPS (€ 26.676,52)	Nessuna
Superiore a 4 volte il minimo INPS (da € 26.676,52 a € 33.345,65)	25%
Superiore a 5 volte il minimo INPS (€ 33.345,65)	50%

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**18310****Montante contributivo: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione**

Per le pensioni con decorrenza **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021** i divisori e i coefficienti di trasformazione da utilizzare sono aggiornati nelle seguenti misure:

Età	Divisore	Valore
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

(DM 15 maggio 2018)

**18600 e s.****Integrazione al trattamento minimo**

Al fine di garantire ai titolari di pensione un trattamento che possa soddisfare le esigenze minime di vita, la legge dispone che la pensione non può essere corrisposta in misura inferiore ad un certo importo, che **per il 2019** è pari a € 513,01.

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**18850 e s.****Pensioni: rivalutazione automatica anni 2019-2021**

Per il triennio **2019-2021**, il meccanismo di rivalutazione è stabilito nelle seguenti misure:

Importo del trattamento pensionistico	Misura perequazione
• Fino a 3 volte il trattamento minimo INPS	100%
• Oltre 3 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e fino a 4 volte	97%
• Oltre 4 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e fino a 5 volte	77%
• Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte	52%
• Oltre 6 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte	47%
• Oltre 8 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 9 volte	45%
• Oltre 9 volte il trattamento minimo INPS e fino all'importo risultante dall'incremento di tale limite con la quota di rivalutazione automatica spettante	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite maggiorato
• Superiore a 9 volte il trattamento minimo INPS	40%

(art. 1, c. 260, L. 145/2018)

**18865****Perequazione automatica: anno 2019**

Riportiamo nella tabella sottostante le **percentuali di aumento** applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

Importo della pensione al 31 dicembre 2018	Aumento
Fino a € 1.522,26	+ 1,100% (100% Istat)
Da € 1.522,27 a € 2.029,68	+ 1,067% (97% Istat)
Da € 2.029,69 a € 2.537,10	+ 0,847% (77% Istat)
Da € 2.537,11 a € 3.044,52	+ 0,572% (52% Istat)
Da € 3.044,53 a € 4.059,36	+ 0,517 (47% Istat)
Da € 4.059,37 a € 4.566,78	+ 0,495% (45% Istat)
Oltre € 4.569,28	+ 0,440% (40% Istat)

(Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 44)

**18950 e s.****Maggiorazione sociale: limiti di reddito 2019**

Per il 2019 i limiti di reddito entro i quali spetta la maggiorazione sociale (in misura intera o ridotta) sono i seguenti:

Età	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile maggiorazione
Oltre 60 anni	€ 7.004,92	€ 12.958,79	€ 25,83
Oltre 65 anni	€ 7.743,45	€ 13.697,32	€ 82,64

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**18960****Quattordicesima mensilità: limite di reddito 2019**

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo		
Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva	Limite di reddito (1)
Fino a 15	€ 437	€ 10.776,69
Oltre 15 e fino a 25	€ 546	€ 10.885,69
Oltre 25	€ 655	€ 10.994,69
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo		
Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva	Limite di reddito (2)
Fino a 15	€ 336	€ 13.674,26
Oltre 15 e fino a 25	€ 420	€ 13.758,26
Oltre 25	€ 504	€ 13.842,92

(1) Importo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (per il 2019 € 10.003,69) incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta.  
(2) Importo di 2 volte il trattamento minimo annuo INPS (per il 2019 € 13.338,26) incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta.

(Circ. INPS 27 dicembre 2018 n. 122)

**19495****Modifica del saggio di interesse legale: anno 2019**

Dal 1° gennaio 2019 la **misura** del saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.) è fissata allo 0,8%.

(DM 12 dicembre 2018)

**19550 e s.****Aliquota di riduzione delle pensioni di importo superiore a € 100.000**

Per gli **anni 2019-2023** i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (con esclusione delle pensioni interamente **liquidate con il sistema contributivo**), i cui importi complessivamente considerati superino € 100.000 lordi su base annua, sono assoggettati ad un'aliquota di riduzione pari al:

- 15% per la parte eccedente € 100.000 e fino a € 130.000;
- 25% per la parte eccedente € 130.000 e fino a € 200.000;
- 30% per la parte eccedente € 200.000 e fino a € 350.000;
- 35% per la parte eccedente € 350.000 e fino a € 500.000;
- 40% per la parte eccedente € 500.000.

Sono **esclusi** dall'applicazione della riduzione le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità (L. 222/84, i trattamenti pensionistici ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (L. 466/80; L. 206/2004).

1) Gli importi indicati sono soggetti alla **rivalutazione automatica**.

2) L'**importo complessivo** dei trattamenti non può comunque essere inferiore a € 100.000 lordi su base annua.

(art. 1, c. 261-268, L. 145/2018)

**19550 e s.****Sospensione pagamento pensione ad evasi e latitanti**

Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per alcuni reati di stampo terroristico o mafioso (art. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 c.p.), nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una

pena non inferiore a 2 anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, evasi, o latitanti, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.

La **sospensione** della prestazione può essere **revocata** dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. A tal fine l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

(art. 18-bis DL 4/2019 conv. in L. 26/2019)

## 21970

### Ingegneri e architetti: pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata

**a)** Pensione di **vecchiaia**. Dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni e 3 mesi di età (come indicato nella tabella) e il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni.

Anno di pensionamento	Requisiti
2018 (1)	66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contribuzione
2019	66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di contribuzione
2020 (2)	66 anni e 3 mesi di età e 33 anni e 6 mesi di contribuzione
2021 (2)	66 anni e 3 mesi di età e 34 anni di contribuzione
2022 (2)	66 anni e 3 mesi di età e 34 anni e 6 mesi di contribuzione
2023 (2)	66 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione

(1) Anno dal quale l'età anagrafica è adeguata alle speranze di vita indicate dall'ISTAT.  
(2) Età da adeguare alle speranze di vita.

**b)** È possibile ottenere la pensione di **vecchiaia anticipata**, con un'età minima di 63 anni e 3 mesi di età e un'anzianità contributiva di almeno 33 anni. In questi casi l'importo del trattamento pensionistico è ridotto con l'applicazione del coefficiente 10,505% (63 anni e 3 mesi), 7,530% (64 anni e 3 mesi) e 3,465% (65 anni e 3 mesi).

## 23540 e s.

### ANF: nuove modalità di presentazione della domanda

Dal 1° aprile 2019 il lavoratore deve richiedere l'ANF **direttamente all'INPS** ed **esclusivamente in modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- Web (sito [www.inps.it](http://www.inps.it)), tramite PIN dispositivo o SPID;

- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

1) Le domande già presentate al datore di lavoro **fino al 31 marzo 2019** in modalità cartacea non devono essere reiterate.

2) La domanda di ANF dei **lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI)** può continuare ad essere presentata al datore di lavoro anche con il modello ANF/DIP-COD.SR16, reperibile sul sito internet dell'INPS.

(Circ. INPS 22 marzo 2019 n. 45)

## 24140, 24240, 32040

### NASPI: definizione ministeriale di "offerta di lavoro congrua"

Sono stati definiti i parametri sulla base dei quali è possibile considerare un'offerta di lavoro come "congrua" (artt. 3 e 25 D.Lgs. 150/2015).

La vecchia definizione di "offerta di lavoro congrua" (art. 4, c. 41 e 42, L. 92/2012) non trova più applicazione.

#### Parametri di valutazione e contenuto dell'offerta

L'offerta di lavoro si definisce congrua sulla base dei seguenti **parametri**, così come indicato nella **tabella** sottostante

- durata dello stato di disoccupazione;

- coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

- entità della retribuzione dell'offerta di lavoro (per i soggetti percettori di NASPI).

Parametri per valutare l'offerta	Durata dello stato di disoccupazione (1)		
	fino a 6 mesi	dai 6 ai 12 mesi	oltre 12 mesi
Coerenza con i profili professionali	corrispondenza a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all'area (o alle aree) di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato	rientrante nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi è continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio	rientrante in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio
Distanza dal domicilio (2)	— non più di 50 Km dal domicilio del lavoratore — raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici	— non più di 50 Km dal domicilio del lavoratore — raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici	— non più di 80 Km dal domicilio del lavoratore — raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici
Entità della retribuzione (per i percettori di NASPI)	superiore al 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese (al netto dei contributi a carico lavoratore)	superiore al 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese (al netto dei contributi a carico lavoratore)	superiore al 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese (al netto dei contributi a carico lavoratore)

(1) La durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è presentata la DID, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta (con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione).  
(2) Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.

Inoltre, l'**offerta** di lavoro è **congrua** quando:

- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
- prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

L'offerta di lavoro **contiene**, al momento della sua presentazione, le seguenti **informazioni minime**: la qualifica da ricoprire e le mansioni; i requisiti richiesti; il luogo e l'orario di lavoro; la tipologia contrattuale; la durata del contratto di lavoro; la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

#### **Mancata accettazione dell'offerta**

La **mancata accettazione** di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, determina la decadenza dalla prestazione NASPI e dallo stato di disoccupazione (art. 21 D.Lgs. 150/2015).

Costituiscono **giustificato motivo** di rifiuto:

- il documentato stato di malattia o di infortunio;
- il servizio civile e il richiamo alle armi;
- lo stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- gravi motivi familiari documentati o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro 2 giorni lavorativi dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua. Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne dà comunicazione all'interessato il quale, nei successivi 2 giorni, può chiedere di essere sentito.

(DM 10 aprile 2018)

#### **24180 e 24270**

##### **Misura dell'indennità NASPI: anno 2019**

La **retribuzione** mensile da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASPI e l'**importo massimo mensile** dell'indennità sono pari per il 2019 rispettivamente ad € 1.221,44 ed € 1.328,76.

La percezione della NASPI è compatibile con il **reddito di cittadinanza** (art. 2, c. 8, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 5)

#### **24350 e s.**

##### **Assegno di ricollocazione: modifiche alla disciplina**

**Dal 29 gennaio 2019** al 31 dicembre 2021 i percettori di NASPI non possono più richiedere l'assegno di ricollocazione (c.d. **ADR**), riservato esclusivamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'ADR continua ad essere corrisposto ai **lavoratori in CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale** (art. 24 bis D.Lgs. 148/2015).

(art. 9, c. 7, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

## 24815

### Indennità di disoccupazione agricola (OTD): massimali 2019

Per l'indennità di **disoccupazione ordinaria** con requisiti normali **da liquidare nel 2019** con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2018 si applicano i seguenti importi massimi: € 982,40 (per retribuzioni fino a € 2.125,36) ed € 1.180,76 (per retribuzioni superiori a € 2.125,36).

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 5)

## 25405

### Integrazioni salariali: massimale 2019

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale per il 2019 sono i seguenti:

- € 993,21, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.148,74;
- € 1.193,75 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore.

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 5)

## 26020 e s.

### CIGS per crisi aziendale: ipotesi di cessazione dell'attività produttiva

In deroga alla disciplina attualmente vigente (artt. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015), **dal 29 settembre 2018 e sino al 31 dicembre 2020** può essere concesso alle aziende (anche in procedura concorsuale) che abbiano **cessato** la propria attività produttiva (e non abbiano ancora concluso le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori), o la stiano cessando, un trattamento di CIGS per **crisi aziendale**.

Il trattamento spetta previo **accordo** stipulato in sede governativa e nel **limite delle risorse stanziate** e non utilizzate (art. 21, c. 4, D.Lgs. 148/2015).

Il trattamento è concesso sino ad un **massimo** di 12 mesi complessivi, a **condizione** che:

- sussistano concrete prospettive di **cessione dell'attività** con conseguente riassorbimento occupazionale (secondo i criteri previsti in caso di proroga: art. 2 DM 25 marzo 2016 n. 95075). Il piano di cessione deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali; oppure
- sia possibile realizzare interventi di **reindustrializzazione** del sito produttivo; nonché
- in alternativa vengano proposti ai lavoratori in esubero specifici **percorsi di politica attiva** del lavoro realizzati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione.

(art. 44 DL 109/2018 conv. in L. 130/2018; Circ. Min. Lav. 4 ottobre 2018 n. 15)

## 26050

### Proroga CIGS per gli anni 2018-2020: modifiche alla disciplina

Dal 24 ottobre 2018 il cosiddetto Decreto fiscale (DL 119/2018 conv. in L. 136/2018) ha introdotto significative modifiche alla disciplina della **proroga** del trattamento di CIGS in alcune ipotesi (art. 22 bis D.Lgs. 148/2015).

Per gli **anni 2018-2020**, in **deroga** ai limiti di durata del singolo trattamento CIGS e al limite complessivo CIG e CIGS, e comunque entro il limite delle risorse stanziate, è possibile **prorogare**, senza soluzione di continuità, il trattamento di CIGS per le ipotesi e alle condizioni indicate in tabella:

Ipotesi	Durata della proroga	Condizioni
Riorganizzazione aziendale	Fino a 12 mesi	Imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale (con organico anche inferiore alle 100 unità), che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale. Il programma di riorganizzazione aziendale deve essere caratterizzato da: - investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata ordinario di 24 mesi, oppure - piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale

Ipotesi	Durata della proroga	Condizioni
Crisi aziendale	Fino a 6 mesi	Il piano di risanamento deve presentare interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale ordinario di durata di 12 mesi
Contratto di solidarietà difensivo (CDS)	Fino a 12 mesi	Permanenza, in tutto o in parte, dell'esuberato di personale già dichiarato nell'accordo di solidarietà

In tutti i casi, ai fini dell'ammissione all'intervento, l'impresa deve presentare **piani di gestione** volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di **politiche attive** concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più regioni.

**1)** La proroga è concessa previo **accordo** stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

**2)** Nel caso di aziende che operano con **siti produttivi dislocati in più regioni**, è possibile limitare gli effetti dell'accordo governativo finalizzato alla proroga alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto la particolare rilevanza economica e occupazionale e sia stato attuato un programma di politiche attive.

(art. 25 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018; art. 26 bis DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. Min. Lav. 3 aprile 2019 n. 6)

## 26835

### Fondi di solidarietà bilaterali: prestazioni di accompagnamento alla pensione

I Fondi di solidarietà bilaterali, compresi quelli "alternativi" del settore artigianato e delle agenzie di somministrazione, possono erogare prestazioni previdenziali integrative per favorire il ricambio generazionale e per agevolare l'accesso alla pensione, come indicato in tabella.

Ipotesi	Tipologia di intervento	Finanziamento	Fonte
1. Ricambio generazionale	In via transitoria (fino al 31 dicembre 2021): assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungono i requisiti per l'accesso alla pensione con "quota 100" <b>(1)</b>	A totale carico del datore di lavoro, che deve versare un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata (art. 33 e 34 D.Lgs. 148/2015) <b>(3)</b>	art. 22 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 10
2. Accompagnamento alla pensione	Assegno straordinario per il sostegno al reddito nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni <b>(2)</b>		art. 26, c. 9, D.Lgs. 148/2015
3. Finanziamento delle "scoperture" contributive	Per le finalità di accompagnamento alla pensione, eventuale versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, collocati in epoca precedente all'accesso ai fondi, che possano essere riscattati o ricongiunti	Onere (deducibile) a carico del datore di lavoro	art. 22, c. 3, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019

**(1)** L'assegno può essere erogato **solo in presenza di accordi collettivi** aziendali o territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Negli accordi è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero dei lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Gli accordi devono essere **depositati** - in via telematica - **entro** 30 giorni dalla sottoscrizione.

**(2)** Per le prestazioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro, anche nel caso di superamento dei 5 anni, ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori **fino alla prima decorrenza utile** del trattamento pensionistico e, ove previsto dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti (art. 22, c. 4, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

**(3)** Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, il contributo straordinario è ridotto, su domanda del datore di lavoro e nei limiti delle risorse stanziare (art. 1, c. 235, L. 232/2016).

(art. 22 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; Circ. INPS 29 gennaio 2019 n. 10; Circ. INPS 5 marzo 2019 n. 36)

**27550 e s.****Trasferimento in un Paese UE durante la malattia: istruzioni**

Il lavoratore malato che si vuole trasferire in un Paese UE deve comunicarlo in via preventiva all'INPS al fine di ottenere un appuntamento per una **valutazione medico legale**. L'INPS accerta l'effettivo stato di incapacità al lavoro e l'assenza di un rischio di aggravamento della malattia conseguente al trasferimento.

In sede di visita ambulatoriale il lavoratore può fornire il nuovo **indirizzo di reperibilità** all'estero per eventuali controlli medico legali. Se il trasferimento avviene nonostante il **parere negativo** espresso dall'INPS, l'indennità di malattia viene sospesa.

(Mess. INPS 16 novembre 2018 n. 4271)

**28585****Tubercolosi: trattamento economico per il 2019**

Gli importi delle indennità antitubercolari per il 2019 sono i seguenti:

Prestazione	Importo
Indennità giornaliera	€ 13,43 (€ 6,71 per i familiari)
Indennità post-sanatoriale	€ 22,38 (€ 11,19 per i familiari)
Assegno di cura o sostentamento	€ 90,32

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 4)

**29120****Posticipo del periodo obbligatorio di astensione**

Dal 1° gennaio 2019 le lavoratrici possono scegliere di fruire del periodo obbligatorio di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a **condizione** che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, c. 1.1, D.Lgs. 151/2001).

(art. 1, c. 485, L. 145/2018)

**29270****Indennità di maternità: periodo di congedo straordinario della lavoratrice**

L'indennità di maternità viene corrisposta anche se il rapporto di lavoro della lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo, è cessato o sospeso, purché non siano trascorsi **più di 60 giorni** dall'inizio del periodo di disoccupazione (o di sospensione dal lavoro).

Nel calcolo dei 60 giorni non deve essere computato, tra gli altri, anche il periodo di **congedo straordinario** (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001), fruito dalla lavoratrice gestante per assistere il coniuge convivente o il figlio gravemente disabili.

È infatti da ritenersi **costituzionalmente illegittima** la norma (art. 24, c. 3, D.Lgs. 151/2001) che non contempla il congedo straordinario tra gli eventi da scomputare dal predetto periodo perché sacrifica in maniera arbitraria la speciale protezione accordata alla lavoratrice madre e al bambino (art. 37 Cost.).

(C. Cost. 13 luglio 2018 n. 158)

**29970****Congedi sperimentali per il padre lavoratore: anno 2019**

Il padre lavoratore ha diritto, per i figli nati nel 2019, a:

- 5 giorni di congedo **obbligatorio** (invece dei 4 previsti nel 2018);
- 1 giorno di congedo **facoltativo**.

(art. 1, c. 278, L. 145/2018)

**31025****Congedo straordinario: figlio non convivente**

Il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile spetta anche al **figlio** che, al momento della presentazione della domanda, **non convive** con il genitore, ma instaura la convivenza solo successivamente.

L'**esclusione** del figlio non convivente, al momento della domanda, dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001) è stata, infatti, dichiarata costituzionalmente illegittima.

(C.Cost. 7 novembre 2018 n. 232; Circ. INPS 5 aprile 2018 n. 49)

**31865 e s.****Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di malattia e per degenza ospedaliera 2019**

L'indennità di malattia e per degenza ospedaliera viene corrisposta a condizione che:

- siano stati accreditati almeno 3 **mesi di contribuzione** nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della

malattia. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, per il 2019, applicando l'aliquota contributiva prevista (33,72%) sul minimale di reddito (rapportando al mese la misura annua fissata, per il 2019, in € 15.878,00);

- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento il **reddito individuale** assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo (pertanto, per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito non può superare il 70% del massimale 2018, cioè € 101.427,00);
- vi sia effettiva astensione dall'**attività lavorativa** (sussistente al momento del verificarsi dell'evento morboso).

(Circ. INPS 6 febbraio 2019 n. 19)

### 32030

#### DISCOLL: misura per l'anno 2019

La DISCOLL è **pari** al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2019 all'importo di € 1.221,44 mensili. Se il reddito medio mensile è superiore a detto importo, l'indennità è pari al 75% di detto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'**importo massimo mensile** di € 1.328,76 nel 2019.

L'indennità DISCOLL è compatibile con la percezione del **Reddito di cittadinanza** (art. 2, c. 8, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

(Circ. INPS 25 gennaio 2019 n. 5)

### 32330 e s., 5855

#### Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, hanno diritto ad un indennizzo erogato dall'INPS per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (D.Lgs. 207/96).

L'indennizzo è **pari** all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

#### Requisiti e condizioni

Il beneficio è erogato ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- più di 62 anni di età (uomini) o 57 (donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella gestione previdenziale dei commercianti presso l'INPS.

L'indennizzo è **incompatibile** con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti **condizioni**:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

#### Aliquota di finanziamento

I commercianti iscritti alla relativa gestione INPS devono continuare a versare l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista per il finanziamento della prestazione, pari allo 0,09% (art. 5 D.Lgs. 207/96).

#### Erogazione

L'indennizzo è corrisposto previa domanda dell'interessato. La **domanda** deve essere presentata all'INPS, allegando la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti e delle condizioni necessarie all'ammissione all'indennizzo.

L'importo **spetta** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. L'erogazione dell'indennizzo **cessa** in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

(art. 1, c. 283 e 284, L. 145/2018)

### 32330 e s., 32500 e s.

#### Artigiani, commercianti e agricoltori autonomi: quote di maggiorazione e assegni familiari 2019

Sono stati rivalutati i **limiti di reddito** per la determinazione delle quote di maggiorazione della pensione, spettanti ad artigiani e commercianti titolari di pensione, e degli assegni familiari spettanti ai lavoratori agricoli autonomi, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il **reddito individuale del familiare** non deve superare il limite mensile pari alla pensione minima più 1/12 di tredicesima mensilità, il tutto maggiorato del 30%: per il 2019 € 722,49.

Nelle tabelle seguenti riportiamo i limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione della quota di maggiorazione per il primo figlio e i limiti per tutte le quote di maggiorazione, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2019:

Nucleo familiare	Limite per quota per il primo figlio	Limite per tutte le quote
<b>Nella generalità dei casi</b>		
1 persona <b>(1)</b>	€ 9.836,93	-
2 persone	€ 16.323,26	€ 19.548,85
3 persone	€ 20.988,63	€ 25.131,95
4 persone	€ 25.065,65	€ 30.017,58
5 persone	€ 29.146,11	€ 34.903,26
6 persone	€ 33.031,85	€ 39.557,62
7 o più	€ 36.916,89	€ 44.211,22
<b>Nel caso in cui il richiedente la quota per i minori sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a, celibe o nubile (+ 10%)</b>		
1 persona <b>(2)</b>	€ 10.820,62	-
2 persone	€ 17.955,59	€ 21.503,74
3 persone	€ 23.087,49	€ 27.645,15
4 persone	€ 27.572,22	€ 33.019,34
5 persone	€ 32.060,72	€ 38.393,59
6 persone	€ 36.335,04	€ 43.513,18
7 o più	€ 40.608,58	€ 48.632,34
<b>Nel caso in cui nel nucleo siano comprese persone inabili (+ 50%)</b>		
1 persona <b>(1)</b>	€ 14.775,40	-
2 persone	€ 24.484,89	€ 29.323,28
3 persone	€ 31.482,95	€ 37.697,93
4 persone	€ 37.598,48	€ 45.026,37
5 persone	€ 43.719,17	€ 52.354,89
6 persone	€ 49.547,78	€ 59.336,43
7 o più	€ 55.375,34	€ 66.316,83
<b>Quando ricorrono insieme i due casi precedenti (+ 60%)</b>		
1 persona <b>(2)</b>	€ 15.739,09	-
2 persone	€ 26.117,22	€ 31.278,16
3 persone	€ 33.581,81	€ 40.211,12
4 persone	€ 40.105,04	€ 48.028,13
5 persone	€ 46.633,78	€ 55.845,22
6 persone	€ 52.850,96	€ 63.292,19
7 o più	€ 59.067,02	€ 70.737,95
<b>(1)</b> L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. <b>(2)</b> L'ipotesi riguarda il titolare minorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.		

(Circ. INPS 28 dicembre 2018 n. 125)

### 32770

#### Giornalisti liberi professionisti: calcolo indennità di maternità

Nel caso di attività libero professionale l'importo dell'indennità di maternità non può essere:

- inferiore a 5 mensilità calcolate nella misura pari all'80% del minimale di retribuzione ai fini contributivi (26 giorni al mese; per il 2019, € 5.068,96);
- superiore a 5 volte il predetto importo minimo (per il 2019, € 25.344,80).

(Circ. INPGI 24 gennaio 2019 n. 1)

34420 e s.

**Revisione tariffe dei premi INAIL: novità dal 1° gennaio 2019**

Con effetto dal 1° gennaio 2019 sono state rideterminate le tariffe dei premi INAIL (art. 1, c. 1121, L. 145/2018) per le gestioni Industria, Terziario, Artigianato e Altre attività, con accorpamento di alcune categorie di lavorazioni, introduzione di nuovi settori e abrogazione di lavorazioni obsolete.

Tale revisione comporta inoltre novità negli adempimenti a carico del datore di lavoro e nelle modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

Nella tabella seguente indichiamo esclusivamente le **modifiche più rilevanti** alla disciplina vigente:

Fattispecie	Novità	All. DM 27 febbraio 2019 n. 30	MP	
Classificazione attività complessa	Se il datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa, le lavorazioni sono classificate applicando per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio (non viene più effettuata la ponderazione da parte del datore di lavoro)	art. 9, c. 4	34605	
Oscillazione tasso medio	Trascorsi 2 anni dall'inizio dell'attività, il tasso medio subisce annualmente variazioni. Le oscillazioni sono riferite all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, espresso dal c.d. "indice di sinistrosità aziendale" (ISA) riproporzionato <b>(1)</b> L'INAIL comunica al datore di lavoro (telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno) con provvedimento motivato i tassi da applicare in base ai criteri di oscillazione	artt. 19-22	34620 34630	
Riduzione per interventi di prevenzione	La riduzione è riconosciuta: - nei primi 2 anni dalla data di inizio dell'attività nella misura fissa dell'8% <b>(2)</b> - per gli anni successivi:	art. 23	34625 34630	
	<b>Lavoratori/anno del triennio della PAT</b>			<b>Riduzione</b>
	Fino a 10			28%
	Da 10,01 a 50			18%
	Da 50,01 a 200			10%
Oltre 200	5%			
Riduzione di premi e contributi dal 1° gennaio 2014 (art. 1, c. 128, L. 147/2013)	Cessa l'applicazione della riduzione dei premi INAIL stabilita nelle more della rideterminazione delle tariffe <b>(3)</b>	-	34670 e s.	
Contenzioso amministrativo	Gli organi competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INAIL sono:	art. 27	39955 40610 e s.	
	<b>Provvedimento impugnato</b>			<b>Organo competente</b>
	- classificazione delle lavorazioni			Presidente INAIL
- oscillazione tasso medio di tariffa per				

	prevenzione (dopo i primi 2 anni di attività)			
	- decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie - inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato dall'INAIL (datori di lavoro non soggetti a classificazione INPS)			
	- oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione (primi 2 anni) - oscillazione per andamento infortunistico (dopo i primi 2 anni)	Sede INAIL territorialmente competente in base a sede legale azienda		
<p>(1) L'ISA è dato dal rapporto tra il numero di Giornate Lavorative Equivalenti (c.d. GLE) - calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT nel periodo di osservazione - e i Lavoratori-anno del triennio (art. 2 All. DM 27 febbraio 2019 n. 30).</p> <p>(2) La riduzione del 15% prevista per i primi 2 anni di attività (art. 20 All. DM 12 dicembre 2000) continua ad applicarsi, alle PAT che ne avevano diritto al 1° gennaio 2019, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio di attività.</p> <p>(3) Attualmente tale riduzione permane per i settori per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato (assicurazione contro malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, v. n. 38395; gestione agricoltura, v. n. 38115).</p>				

(DM 27 febbraio 2019 n. 30)

### 34685

#### Riduzione premi INAIL per le imprese artigiane: anno 2018

Le imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2016-2017 hanno diritto ad una **riduzione** dell'importo del **premio INAIL** dovuto per l'anno 2018 (art. 1, c. 780-781, L. 296/2006) nella **misura** del 7,09%.

(DI Min. Lav. e Min. Economia e Finanze 11 ottobre 2018)

### 35920

#### Rivalutazione dei limiti per il calcolo delle rendite INAIL: settore industria

Per il **settore dell'industria** il **massimale** e il **minimale** di retribuzione annua per il calcolo degli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2018 sono pari, rispettivamente, a € 30.408,30 e € 16.373,70.

(DM 19 luglio 2018; Circ. INAIL 25 ottobre 2018 n. 40)

### 35970

#### Assegno di incollocabilità: rivalutazione

Dal 1° luglio 2018, l'importo dell'assegno di incollocabilità è pari a € 259,21.

(Determina Pres. INAIL 29 maggio 2018 n. 255)

### 35975

#### Assegno per assistenza personale continuativa: rivalutazione

Dal 1° luglio 2018, l'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è pari a € 539,09.

(Determina Pres. INAIL 29 maggio 2018 n. 253)

### 36040

#### Morte dell'assicurato: nuovo importo dell'assegno funerario

L'assegno c.d. "funerario" erogato dall'INAIL ai superstiti di deceduti per infortunio o malattia professionale o a chi dimostri di avere **sostenuto le spese** funerarie (art. 85, c. 3, DPR 1124/65), dal 1° gennaio 2019 è **pari** a € 10.000.

(art. 1, c. 1126 lett. i), L. 145/2018)

**37440, 34520 e s., 34650 e s., 34685****Revisione tariffe INAIL e differimento dei termini degli adempimenti**

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2019, sono stati differiti - solo per l'anno 2019 - i seguenti termini, come indicato in tabella:

Adempimento	Termine	Differimento
Messa a disposizione da parte dell'INAIL degli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo	31 dicembre 2018	31 marzo 2019
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni	28 febbraio 2019	16 maggio 2019
Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte	16 febbraio 2019	16 maggio 2019
Pagamento premi (*)	16 febbraio 2019	16 maggio 2019

(\*) In caso di pagamento rateale le prime due rate sono unificate e il versamento deve avvenire entro il 16 maggio 2019.

Restano **confermati i termini** di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi a apparecchi rx e sostanze radioattive.

(art. 1, c. 1121 e 1125, L. 145/2018; Comunicato INAIL 4 gennaio 2019)

**37610 e s.****Revisione tariffa dei premi INAIL aziende artigiane: novità dal 1° gennaio 2019**

Con effetto dal 1° gennaio 2019 è stata rideterminata la tariffa dei premi speciali unitari INAIL dei titolari delle aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti (art. 1, c. 1121, L. 145/2018).

Con l'applicazione della nuova tariffa **cessa** l'applicazione della riduzione di premi e contributi prevista dal 1° gennaio 2014 (art. 1, c. 128, L. 147/2013).

(DM 27 febbraio 2019 n. 28)

**38145****Denuncia di infortunio nel settore agricolo: utilizzo esclusivo dei servizi telematici**

Dal **9 ottobre 2018**, i datori di lavoro agricoli devono inviare le denunce/comunicazione di infortunio all'INAIL utilizzando esclusivamente il servizio telematico disponibile sul sito dell'Istituto ([www.inail.it](http://www.inail.it)).

Possono inviare la denuncia/comunicazione di infortunio tramite il servizio telematico i **datori di lavoro** inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura, registrati negli appositi archivi dell'Inps, oppure i soggetti intermediari (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) o i loro delegati.

- 1) Se il datore di lavoro agricolo **non risulta censito** negli archivi dell'Istituto, è necessario che lo stesso (o i suoi intermediari/delegati) proceda all'iscrizione con il servizio online "Gestione DL Agricolo".
- 2) Per il settore agricoltura non è ancora disponibile il servizio telematico di **denuncia di malattia professionale**: tale denuncia deve essere ancora inoltrata all'INAIL via PEC.

(Circ. INAIL 24 settembre 2018 n. 37)

**38185****Rivalutazione dei limiti per il calcolo delle rendite INAIL: settore agricoltura**

Dal **1° luglio 2018** la **retribuzione annua convenzionale** da utilizzare per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato è fissata in € 24.709,80.

(DM 19 luglio 2018; Circ. INAIL 25 ottobre 2018 n. 40)

**38470****Medici radiologi: rivalutazione rendite per inabilità permanente**

Dal **1° luglio 2018** la **retribuzione annua convenzionale** da utilizzare per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente, a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, è fissata in € 60.717,90.

(DM 19 luglio 2018; Circ. INAIL 25 ottobre 2018 n. 40)

**38655, 47100****Silicosi e asbestosi: premio supplementare**Dal 1° gennaio 2019 **non è più dovuto** il premio supplementare silicosi e asbestosi.

(art. 1, c. 1126 lett. I), L. 145/2018)

**47025****Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2019** (DM 21 dicembre 2018; Circ. INPS 30 gennaio 2019 n. 13)

Settore	Qualifica	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I	0	2.014,33	2.014,33
		II	2.014,34	2.132,60	2.132,60
		III	2.132,61	2.250,87	2.250,87
		IV	2.250,88		2.369,10
	Impiegati	I	0	2.369,10	2.369,10
		II	2.369,11	2.815,43	2.815,43
		III	2.815,44	3.261,81	3.261,81
		IV	3.261,82	3.708,17	3.708,17
		V	3.708,18		4.154,51
	Industria edile	Operai	Generici		
Specializzati					2.214,87
IV livello					2.369,10
Impiegati		D'ordine			2.369,10
		Di concetto			2.727,48
		Direttivi di VI livello			3.375,53
		Direttivi di VII livello			3.878,76
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	0	2.014,33	2.014,33
		II	2.014,34	2.132,60	2.132,60
		III	2.132,61	2.250,87	2.250,87
		IV	2.250,88		2.369,10
	Impiegati	I	0	2.369,10	2.369,10
		II	2.369,11	2.815,46	2.815,46
		III	2.815,47	3.261,81	3.261,81
		IV	3.261,82	3.708,17	3.708,17
		V	3.708,18		4.154,51
Credito	Seconda area profess.	-			2.520,45
	Terza area profess.	I livello			2.613,78
		II livello			2.952,55
		III livello			3.291,33
		IV livello			3.562,98
Assicurazioni		Ausiliari			2.339,83
		Impiegati d'ordine			2.556,33
		Impiegati di concetto			2.784,52
		Vice capi ufficio			2.990,79
		Capi ufficio			3.287,76

Settore	Qualifica	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
			Da	Fino a	
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.568,77
		Impiegati di concetto (II livello)			2.411,51
		Impiegati di concetto (III livello)			2.221,60
		Personale d'ordine (IV livello)			2.143,06
		Altro personale (V livello)			2.069,92
		Altro personale (VI livello)			1.544,75
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali			3.579,58
		Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità			3.271,64
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.067,58
		Impiegati e operai (IV e V livello)			2.555,60
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII, IX livello)			2.455,39
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categ.)			1.751,75
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categ.)			1.613,53
		Impiegati con specifiche funzioni (III categ.)			1.493,58
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categ.)			1.422,63
		Operai specializzati super			1.623,75
		Operai specializzati			1.556,45
Industria cinematografica		Figure profess. di massimo livello (VII livello)			4.439,02
		Figure profess. Intermedie (VI liv. A e B)			3.856,19
		Assistenti attività profess. e capi squadra (V livello)			3.336,03
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.170,73
		Aiuti attività tecniche e profess. (II livello)			2.604,61
		Operai generici			2.399,80
		Generici cinematografici			2.285,71

Settore	Qualifica	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
			Da	Fino a	
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.528,55
		Impiegati con funzioni direttive			2.271,08
		Impiegati di concetto			2.065,55
		Impiegati d'ordine			1.868,07
		Operai specializzati			2.013,61
		Operai			1.767,33
		Professori d'orchestra			2.399,80
		Artisti del coro			1.813,20
		Tersicorei			2.151,15
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.789,06
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.386,65
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.043,60
		Operai			1.884,89

Quadri				
Settore	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
		Da	Fino a	
Industria	I	0	4.154,51	4.154,51
	II	4.154,52	4.944,08	4.944,08
	III	4.944,09	5.733,65	5.733,65
	IV	5.733,66	6.523,22	6.523,22
	V	6.523,23	7.312,81	7.312,81
	VI	7.312,82		8.102,30
Industria edile	I	0	4.154,51	4.154,51
	II	4.154,52	4.475,99	4.475,99
	III	4.476,00	4.797,45	4.797,45
	IV	4.797,46	5.118,93	5.118,93
	V	5.118,94		5.440,36
Autotrasporto e spedizione merci	I	0	4.154,51	4.154,51
	II	4.154,52	4.944,07	4.944,07
	III	4.944,08	5.733,63	5.733,63
	IV	5.733,64	6.523,19	6.523,19
	V	6.523,20	7.312,73	7.312,73
	VI	7.312,74		8.102,28
Credito	I liv.			3.362,75
	II liv.			3.575,98
	III liv.			4.039,13

Quadri				
	IV liv.			4.814,98
<b>Agricoltura</b>	cat. unica			3.008,44
<b>Assicurazioni</b>	I	0	3.441,37	3.441,37
	II	3.441,38	3.797,93	3.797,93
	III	3.797,94		4.154,50
<b>Commercio</b>	I	0	2.498,56	2.498,56
	II	2.498,57	3.144,41	3.144,41
	III	3.144,42		3.790,23
<b>Trasporto aereo</b>	I	0	4.293,46	4.293,46
	II	4.293,47	4.957,96	4.957,96
	III	4.957,97		5.622,46

Dirigenti				
Settore	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
		Da	Fino a	
<b>Industria</b>	I	0	6.177,61	6.177,61
	II	6.177,62	7.314,93	7.314,93
	III	7.314,94	8.452,32	8.452,32
	IV	8.452,33	9.589,73	9.589,73
	V	9.589,74	10.727,12	10.727,12
	VI	10.727,13	11.864,16	11.864,16
	VII	11.864,17	13.001,57	13.001,57
	VIII	13.001,58	14.138,96	14.138,96
	IX	14.138,99	15.276,72	15.276,72
	X	15.276,73		16.414,03
<b>Industria edile</b>	I	0	6.177,61	6.177,61
	II	6.177,62	7.315,02	7.315,02
	III	7.315,03	8.452,39	8.452,39
	IV	8.452,40	9.589,76	9.589,76
	V	9.589,77	10.727,17	10.727,17
	VI	10.727,18	11.864,56	11.864,56
	VII	11.864,57	13.001,94	13.001,94
	VIII	13.001,95	14.139,34	14.139,34
	IX	14.139,35	15.276,72	15.276,72
	X	15.276,73		16.414,03
<b>Autotrasporto e spedizione merci</b>	I	0	6.177,61	6.177,61
	II	6.177,62	7.315,02	7.315,02
	III	7.315,03	8.452,39	8.452,39
	IV	8.452,40	9.589,76	9.589,76
	V	9.589,77	10.727,17	10.727,17
	VI	10.727,18	11.864,56	11.864,56
	VII	11.864,57	13.001,94	13.001,94

Dirigenti				
	VIII	13.001,95	14.139,34	14.139,34
	IX	14.139,35	15.276,72	15.276,72
	X	15.276,73		16.414,03
Credito	I	0	6.177,61	6.177,61
	II	6.177,62	7.386,36	7.386,36
	III	7.386,37	8.595,12	8.595,12
	IV	8.595,13	9.803,88	9.803,88
	V	9.803,89	11.012,62	11.012,62
	VI	11.012,63	12.221,38	12.221,38
	VII	12.221,39		13.430,13
Agricoltura	cat. unica			4.041,86
Assicurazioni	I	0	6.076,67	6.076,67
	II	6.076,68	7.861,49	7.861,49
	III	7.861,50	9.623,30	9.623,30
	IV	9.623,31	11.373,62	11.373,62
	V	11.373,63		13.123,93
Commercio	I	0	5.776,08	5.776,08
	II	5.776,09	7.464,93	7.464,93
	III	7.464,94	9.124,54	9.124,54
	IV	9.124,55		10.784,16
Trasporto aereo	I	0	6.386,79	6.386,79
	II	6.386,80	8.904,45	8.904,45
	III	8.904,46	11.422,11	11.422,11
	IV	11.422,12	13.882,28	13.882,28
	V	13.882,29		16.227,42

Giornalisti				
Settore	Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale
		Da	Fino a	
Giornalismo	I	0	3.913,15	3.913,15
	II	3.913,16	5.299,44	5.299,44
	III	5.299,45	6.685,73	6.685,73
	IV	6.685,74	8.072,02	8.072,02
	V	8.072,03		9.458,32

## 47030

## Generalità lavoratori dipendenti: aliquote contributive 2019

Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
<b>Industria fino a 15 dipendenti (6)</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	1,7		39,87	9,19	30,68
- equiparati o intermedi	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7		37,65	9,19	28,46
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7		37,65	9,19	28,46
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7		37,43	9,19	28,24
<b>Industria da 16 a 50 dipendenti (6)</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	1,7	0,9	40,77	9,49	31,28
- equiparati o intermedi	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7	0,9	38,55	9,49	29,06
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7	0,9	38,55	9,49	29,06
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7	0,9	38,33	9,49	28,84
<b>Industria con più di 50 dipendenti (6)</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	2	0,9	41,07	9,49	31,58
- equiparati o intermedi	33	1,61	0,2	0,68		0,46	2	0,9	38,85	9,49	29,36
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	2	0,9	38,85	9,49	29,36
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	2	0,9	38,63	9,49	29,14
<b>Industria edile fino a 15 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	4,7		42,87	9,19	33,68
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7		37,65	9,19	28,46
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7		37,43	9,19	28,24
<b>Industria edile da 16 a 50 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	4,7	0,9	43,77	9,49	34,28
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7	0,9	38,55	9,49	29,06
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7	0,9	38,33	9,49	28,84
<b>Industria edile con più di 50 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	4,7	0,9	43,77	9,49	34,28
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	2	0,9	38,85	9,49	29,36
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	2	0,9	38,63	9,49	29,14
<b>Industria lapidei fino a 15 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,3		41,47	9,19	32,28
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7		37,65	9,19	28,46
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7		37,43	9,19	28,24
<b>Industria lapidei da 16 a 50 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,3	0,9	42,37	9,49	32,88
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	1,7	0,9	38,55	9,49	29,06

Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	1,7	0,9	38,33	9,49	28,84
<b>Industria lapidei con più di 50 dipendenti</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,3	0,9	42,37	9,49	32,88
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46	2	0,9	38,85	9,49	29,36
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24	2	0,9	38,63	9,49	29,14
<b>Artigianato (6) (7)</b>											
- operai	33	0,7	0,2		2,22				36,12	9,19	26,93
- impiegati	33	0,7	0,2						33,90	9,19	24,71
<b>Artigianato edilizia fino a 50 dipendenti (7)</b>											
- operai	33	0,7	0,2		2,22		4,7		40,82	9,19	31,63
- impiegati	33	0,7	0,2				1,7		35,60	9,19	26,41
<b>Artigianato edilizia oltre 50 dipendenti (7)</b>											
- operai	33	0,7	0,2		2,22		4,7		40,82	9,19	31,63
- impiegati	33	0,7	0,2				2		35,90	9,19	26,71
<b>Artigianato lapidei fino a 50 dipendenti (7)</b>											
- operai	33	0,7	0,2		2,22		3,3		39,42	9,19	30,23
- impiegati	33	0,7	0,2				1,7		35,60	9,19	26,41
<b>Artigianato lapidei oltre 50 dipendenti (7)</b>											
- operai	33	0,7	0,2		2,22		3,3		39,42	9,19	30,23
- impiegati	33	0,7	0,2				2		35,90	9,19	26,71
<b>Commercio fino a 50 dipendenti (CUAF intera) (8)</b>											
- operai e impiegati	33	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24			38,17	9,19	28,98
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24			35,73	9,19	26,54
<b>Commercio con più di 50 dipendenti (CUAF intera)</b>											
- operai e impiegati	33	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24		0,9	39,07	9,49	29,58
- viaggiatori e piazzisti	33	1,61	0,2	0,68		0,24		0,9	36,63	9,49	27,14
<b>Credito e assicurazione</b>											
- salariati	33	1,61	0,2	0,68	2,55	0,46			38,50	9,19	29,31
- operai e impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,46			35,95	9,19	26,76
<b>Proprietari di fabbricati</b>											
- operai	33	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24			38,17	9,19	28,98
- impiegati	33	1,61	0,2	0,68		0,24			35,73	9,19	26,54
- portieri	32,3	1,61	0,2	0,68		0,24			35,03	8,84	26,19
<b>Servizi di culto</b>											
- operai e sacristi	33	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24			38,17	9,19	28,98
<b>Professioni e arti</b>											
- operai e impiegati	33	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24			38,17	9,19	28,98

<b>Publici esercizi (CUAF intera)</b>											
- operai e impiegati	33	1,61	0,2	0,68	3,21	0,24			38,94	9,19	29,75
<b>Cooperative di trasporto e facchinaggio (DPR 602/70) (9)</b>											
- operai soci	33	1,61	0,2		1,28				36,09	9,19	26,90

(1) È prevista (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92) un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori che versano ai regimi pensionistici di appartenenza aliquote contributive inferiori al 10%, da applicare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

(2) In caso di contratto a termine l'aliquota deve essere maggiorata dell'1,40% all'atto della prima assunzione e di un ulteriore 0,50% ad ogni successivo rinnovo (art. 2, c. 28 L. 92/2012; art. 3, c. 2, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

(3) Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione al "Fondo di Garanzia L. 297/1982" nella stessa percentuale di TFR destinato alla previdenza complementare o allo specifico Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS.

(4) Il contributo CIG è dovuto anche per gli impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti) e per i quadri. Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Le imprese devono versare la contribuzione a seconda della loro dimensione occupazionale.

A carico delle aziende che fruiscono dell'intervento della cassa integrazione è previsto un contributo addizionale, calcolato sull'importo delle integrazioni erogate.

(5) Al contributo a carico del lavoratore del 9,19% al Fondo pensioni si aggiunge un'ulteriore aliquota dello 0,30% in caso di appartenenza ad azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS.

(6) Le imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo, devono versare, oltre ai normali contributi, per tutto il personale soggetto all'assicurazione IVS (impiegati, operai, apprendisti) la seguente contribuzione aggiuntiva:  
- per i lavoratori in sotterraneo 4,20% (di cui l'1,40% a carico del lavoratore);  
- per i lavoratori in superficie 2,10% (di cui lo 0,70% a carico del lavoratore).

(7) L'impresa artigiana dell'indotto con più di 15 dipendenti, commissionaria in modo prevalente (oltre il 50% del fatturato nel biennio precedente) di un'impresa rientrante nella disciplina della CIGS, deve versare il contributo CIGS (art. 20 D.Lgs. 148/2015).

(8) Per le aziende appaltatrici di servizi di mensa aderenti alla FIPE e tenute ad applicare il relativo CCNL, la contribuzione malattia è elevata a 3,21%. Le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con più di 15 dipendenti, con diritto alla CIGS, devono versare il relativo contributo.

Le imprese appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti, con diritto alla CIGS, sono tenute al versamento del relativo contributo.

(9) Le aliquote si riferiscono alle cooperative del settore industriale non soggette alla CIG e iscritte all'Albo informatico.

**47030****Dirigenti: aliquote contributive 2019**

Settore	Fondo pensioni (1)	FdiG TFR (2)	Disocc.	CUAF	Maternità	A carico dirigente (3)	A carico azienda	Tot.
<b>Industria</b>	23,81	0,40	1,61	0,68	0,46	9,19	26,96	36,15
<b>Terziario</b>	23,81	0,20	1,61	0,68	0,24	9,19	26,54	35,73

(1) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, privi di anzianità contributiva alla medesima data, il contributo al Fondo Pensioni e il contributo IVS aggiuntivo dell'1% a carico dirigente si calcolano entro il massimale contributivo e pensionabile, per il 2019, di € 102.543,00 (art. 2, c. 18, L. 335/95).

(2) Il contributo non è dovuto in tutti i casi in cui il TFR esce dalla gestione diretta del datore di lavoro per effetto delle possibili opzioni di destinazione del trattamento previste dalla riforma della previdenza complementare.

(3) Sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2019, € 47.143,00) è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dirigente.

**47045, 3140****Contributi aziende agricole per OTI e OTD: anno 2019**

In tabella riportiamo le **aliquote contributive** che devono applicare per l'anno 2019 le aziende che operano nel settore dell'agricoltura sui salari degli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).

GENERALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE						
Voce	OTI			OTD		
	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore
<b>Fondo pensione (1)</b>	28,99	20,15	8,84	28,99	20,15	8,84
<b>Quota base</b>	0,11	0,11		0,11	0,11	
<b>Assistenza infortuni sul lavoro (2)</b>	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
<b>CIS operai</b>	1,50	1,50		1,50	1,50	
<b>Malattia</b>	0,683	0,683		0,683	0,683	
<b>Assegni familiari</b>	-	-		-	-	

GENERALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE						
Voce	OTI			OTD		
	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore
Disoccupazione	1,41	1,41		1,41	1,41	
Maternità	-	-		-	-	
Fondo di Garanzia TFR	0,2	0,2		-	-	
<b>Totale</b>	<b>46,1365</b>	<b>37,2965</b>		<b>45,9365</b>	<b>37,0965</b>	

(1) Aliquota elevata ogni anno, dal 1° gennaio, nella misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del 32,30% (art. 3, c. 1, D.Lgs. 146/97). L'aumento è rimasto sospeso per il triennio 2006-2008 (art. 1, c. 1, L. 81/2006; Circ. INPS 3 maggio 2006 n. 65).

(2) Compresa l'addizionale del 3,1185%.

(Circ. INPS 7 marzo 2019 n. 37)

#### 47065

#### Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per l'anno 2018

Anno	QUOTA A	QUOTA B
1964	21,5886	32,3235
1965	20,6140	30,7753
1966	20,0861	29,9729
1967	19,6610	29,1906
1968	19,3448	28,6311
1969	18,7184	27,6623
1970	17,8232	26,1460
1971	16,9562	24,7315
1972	15,9142	23,2554
1973	14,2073	20,9251
1974	12,1195	17,3971
1975	10,3840	14,7441
1976	8,9881	12,5645
1977	7,5593	10,5634
1978	6,7131	9,3270
1979	5,8249	8,0008
1980	4,9291	6,5564
1981	4,1641	5,4832
1982	3,5911	4,6783
1983	3,1507	4,0383
1984	2,8368	3,6247
1985	2,6162	3,3126
1986	2,4706	3,0985
1987	2,3429	2,9391
1988	2,2243	2,7788

Anno	QUOTA A	QUOTA B
1989	2,0887	2,5863
1990	1,9490	2,4186
1991	1,8093	2,2550
1992	1,7280	2,1223
1993	1,6574	2,0205
1994	1,5896	1,9283
1995	1,4936	1,8154
1996	1,4284	1,7330
1997	1,4073	1,6894
1998	1,3830	1,6457
1999	1,3618	1,6065
2000	1,3274	1,5531
2001	1,2931	1,4997
2002	1,2617	1,4514
2003	1,2314	1,4043
2004	1,2081	1,3648
2005	1,1879	1,3301
2006	1,1647	1,2924
2007	1,1445	1,2591
2008	1,1091	1,2086
2009	1,1010	1,1887
2010	1,0838	1,1597
2011	1,0555	1,1186
2012	1,0241	1,0756
2013	1,0130	1,0534
2014	1,0110	1,0413
2015	1,0110	1,0312
2016	1,0110	1,0211
2017	1,0000	1,0000
2018	1,0000	1,0000
2019	1,0000	1,0000

**47085****Nuove tariffe dei premi INAIL dal 1° gennaio 2019**

Con effetto dal 1° gennaio 2019 sono state rideterminate le tariffe dei premi INAIL (art. 1, c. 1121, L. 145/2018) per le gestioni Industria, Terziario, Artigianato e Altre attività, con accorpamento di alcune categorie di lavorazioni, introduzione di nuovi settori e abrogazione di lavorazioni obsolete.

(DM 27 febbraio 2019 n. 30)

47090

**Artigiani: nuova tariffa dei premi INAIL dal 1° gennaio 2019**

<b>Tabella 1</b>	
<b>Tariffa artigiani autonomi 2019 - Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare</b>	
<b>Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.</b>	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 1</b>	
0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 2</b>	
0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 - 6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 3</b>	
0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 - 1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310 - 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590 - 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124 - 9125 - 9130 - 9200 - 9300	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 4</b>	
0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216 - 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 5</b>	
0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100 - 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250 - 7283 - 7320 - 8310	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 6</b>	
0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271 - 7350 - 8110 - 9122	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 7</b>	
1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 8</b>	
3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230	
<b>CLASSE DI RISCHIO N. 9</b>	
1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160	

<b>Tabella 2</b>	
<b>Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare - Premi speciali annui pro-capite</b>	
<b>Retribuzione minima annua in vigore per l'anno 2019: € 14.619,06 (*)</b>	
Classe di rischio	Premi minimi annuali a persona (€)
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,90
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00

(\*) Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio va aumentato - per ogni € 51,65 (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo - secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella n. 3 (vedere esempio sotto riportato).

<b>Tabella 3</b>	
<b>Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare - Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite</b>	
Classe di rischio (a)	Aliquote aggiuntive di premio (b)
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98

<b>Tabella 3</b>	
<b>Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare - Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite</b>	
<b>Classe di rischio (a)</b>	<b>Aliquote aggiuntive di premio (b)</b>
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12

**Esempio**

Retribuzione annuale = € 16.000,00 (€ 14.619,06 + € 1.380,94)

Minimale annuo = € 14.619,06

Classe di rischio = 1

Poiché la retribuzione annua è superiore al minimale, il premio minimo (€ 81,90) va aumentato di € 10,80 (0,40 x 27).

Il premio complessivo da applicare è uguale a € 92,70 (€ 81,90 + € 10,80).

(DM 27 febbraio 2019 n. 28)